GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — VENERDI 6 MARZO — NUM. 54

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro:

Con decreto del 25 dicembre 1890:

A gran cordone:

Cerboni comm. Giuseppe, ragioniere generale dello Stato.

A commendatore:

Cominotti Carlo, capo divisione amministrativo di 1ª classe nel Ministero del tesoro.

Ghironi Cesare id. id.

De Lorenzo Ernesto, ragioniere di 1ª classe nella Corte dei Conti.

Colombo Giuseppe, ragioniere capo presso la direzione generale della Banca Nazionale.

Nazari Andrea, cassiere provinciale della Banca Nazionale in Roma.

Ad uffiziale:

Rostagno Fortunato, ragioniere di 2ª classe nella Corte dei Conti.

Bertolotti Catone Claudio, capo divisione amministrativo di 2ª classe nel Ministero del tesoro.

Camuss Giovanni, capo sezione id. id.

Salvo avv. Vincenzo, Regio procuratore erariale di 1ª classe.

Baggini avv. Marco, capo dell'ufficio del Contenzioso presso la direzione generale della Banca Nazionale.

Negretti ing. Carlo, ingegnere capo presso l'amministrazione dei Canali Demaniali.

A cavaliere:

Rossi Emanuele, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero del tesoro.

Pellegrini Ugo, id. id.

Silvera Basilio, id. id.

Oglialoro Giovanni, id. id.

Ghilini Pietro, id. id.

Bernardinelli Francesco, id. id.

Panceri Eligio, id. id.

Piesti Paolo, id. id.

Nasi Camillo, segretario di ragioneria.
Venturini Giovanni, id. id.
Pirzio-Biroli Carlo Alberto, id. id.
Puccioni Tito, id. id.
Staurenghi Alessandro, segretario id. 3ª classe id.
Borgiotti Onorato, segretario di 1ª classe nella Corte dei Conti.
Paccanoni avv. Gio. Batta.
Biondi avv. Luigi, sostituto avvocato erariale di 3ª classe.
Bianco avv. Modestino, id. id.
Vita avv. Domenico, avvocato delegato erariale.
Aguzzoli avv. Camillo, procuratore delegato erariale.
De Simone Carlo, archivista di 1ª classe nel Ministero del tesoro.
Canè Vincenzo, tesoriere provinciale di 4ª classe.
Mandruzzato Alessandro, controllore di tesoreria di 3ª classe.
Garavani Eugenio, 1º ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze di finanza.
Cantoni Luigi, id. id.
Prezzolini Giorgio, segretario di ragioneria di 1ª classe id.
Castagna Giuseppe, economo magazziniere di 1ª classe id.
Massara Agostino, direttore di succursale della Banca Nazionale.
Anselmi rag. Luigi, id. id.
Parisi Giulio Cesare, ispettore presso la direzione generale della Banca Nazionale.
Viarengo Filippo, id. id.
Ponti Achille, capo ufficio id. id.
Parodi Gerolamo, id. id.
Campanini Adolfo, capo ragioniere presso la direzione generale della Banca Toscana.
Picchietti Guido, direttore di succursale id.
Ferroni Arnaldo, id. id.
Squilloni Enrico, ispettore della Banca Toscana.
Salvatori Adolfo, segretario del Collegio di ragioneria di Roma.
Carnevali Luigi, consigliere delegato della Banca Unione Italiana di Milano.
Dumontel avv. Enrico, banchiere.
Palini Augusto, archivista di 3ª classe nel Ministero del tesoro.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **63** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 345 della legge 13 novembre 1859 n. 3725 e l'art. 3 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, serie 3ª;

Vista la legge 8 luglio 1888 n. 5516 e il regolamento per la sua esecuzione approvato con Nostro decreto 11 novembre 1888 n. 5808;

Visto il Nostro decreto 1 settembre 1886, n. 4085, serie 3ª;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Comitato per la distribuzione dei sussidi alla istruzione primaria e popolare, composto:

1º Di un Consigliere di Stato, Presidente,

2º Di un membro della Commissione consultiva istituita presso questo Ministero con Nostro decreto 28 marzo 1889 n. 6044,

3º Di due Ragionieri della Corte dei Conti,

4º Degli Ispettori centrali del Ministero,

5º Dei capi delle due Divisioni per l'istruzione primaria e normale,

6º Del capo della Sezione speciale, che ne sarà segretario con voto.

I membri del Comitato indicati ai numeri 1, 2 e 3 saranno nominati con Nostro decreto.

Art. 2.

Il Regolamento per la distribuzione dei sussidi, allegato al presente decreto, è approvato e sarà firmato d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 3.

Ogni anno sarà presentata al Parlamento una relazione particolareggiata delle deliberazioni prese dal Comitato e dei sussidi da lui proposti.

Art. 4.

Il Nostro decreto 1º settembre 1886 e tutte le altre disposizioni relative alla distribuzione dei sussidi sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1891.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Regolamento per la distribuzione dei sussidi all'istruzione primaria e popolare.

Art. 1.

Il Ministro della Pubblica Istruzione concorre nelle spese dell'istruzione elementare con sussidi ai comuni per gli edifici scolastici e per l'arredamento delle scuole; concede incoraggiamenti alle scuole di complemento, a quelle serali e festive, agli asili infantili, alle biblioteche popolari, ai corpi morali e alle persone che provvedono coi propri mezzi alla coltura del popolo e all'istruzione magistrale; dà gratificazioni agli insegnanti particolarmente benemeriti dell'istruzione primaria; sussidia le società di mutuo soccorso fra gl'insegnanti elementari; accorda sussidi agli insegnanti in caso di malattia o di gravi disgrazie di famiglia; e ne concede pure alle loro vedove e ai loro orfani, concorre alle spese che debbono fare i comuni così pel mantenimento delle scuole e per l'adempimento dell'obbligo loro imposto dalla legge del 15 luglio 1877, n. 3965, come per l'aumento degli stipendi degli insegnanti elementari stabiliti dalla legge dell'11 aprile 1866, n 3798.

Art. 2.

Nessuna domanda di sussidio può essere sottoposta all'esame del Comitato se non è accompagnata dalla proposta motivata dal Consiglio scolastico provinciale contenuta nell'estratto autentico del processo verbale della tornata in cui l'affare fu trattato.

Alla domanda stessa dovranno inoltre essere allegati i documenti richiesti nei seguenti articoli, secondo la natura del sussidio chiesto.

Art. 3.

Le domande di sussidio per gli edifici scolastici dovranno essere corredate dal disegno o della perizia delle costruzioni o riparazioni da farsi, dello specchio delle entrate e delle uscite del comune o del corpo morale che domanda il sussidio, per scuole che vanno a sgra-

vio del comune, delle somme stanziate in bilancio per l'istruzione, del tempo necessario al compimento dell'edificio e della dichiarazione dell'amministrazione da cui dipende la scuola, che in caso di sussidio conferito si osserveranno le norme alle quali è vincolato.

Tali domande prima di essere sottoposte al Comitato per i sussidi, saranno comunicate al Comitato dei mutui, il quale esaminerà se il progetto dell'edificio che il comune richiedente vuol costruire per le scuole elementari, risponde pienamente alle condizioni prescritte dal regolamento per l'esecuzione della legge.

I comuni ai quali vengono accordati sussidi per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati scolastici non potranno mai conseguire i prestiti di favore che si concedono a norma della legge 8 luglio 1888, n. 5516, (serie 3ª). Essi non potranno oltrepassare il terzo della spesa necessaria al compimento dell'edificio, quando questa spesa non superi le trenta mila lire. In caso di spesa superiore il sussidio non potrà eccedere le diecimila lire.

La concessione di questi sussidi è sempre subordinata all'intiera attuazione dell'obbligo dell'istruzione elementare nei comuni, ai quali vengono concessi.

Art. 4.

Quando un comune adatta uno stabile ad uso di scuola con l'alloggio per gli insegnanti, il sussidio può ascendere fino alla metà della spesa di adattamento.

Art. 5.

I sussidi ai comuni per l'arredamento delle loro scuole non sorpasserà il terzo della spesa necessaria per l'acquisto degli arredi, lo elenco dei quali sarà formato dal R. Ispettore scolastico del circondario ed approvato dal R. Provveditore agli studi.

Art. 6.

Le proposte di rimunerazioni ai maestri delle scuole serali e festive di complemento, saranno corredate da un prospetto compilato dall'autorità scolastica secondo il modulo A, nel quale s'indicherà il tempo in cui fu aperta la scuola, il numero delle lezioni fatte, il nome del maestro e la qualità della patente della quale è fornito, il numero degli alunni inscritti degli assidui, dei presenti agli esami dati alla fine del corso davanti una Commissione presieduta dal Delegato scolastico, o da altra persona delegata dal R. Ispettore e composta di due maestri, e il numero degli approvati (1).

Art 7.

Nelle proposte di sussidio mandate dai Consigli scolastici a beneficio degli asili infantili, dovrà essere fatto ricordo dei principi dell'istituzione di ciascuno di essi, del numero dei bambini raccoltivi, della qualità dell'abitazione delle direttrici e delle maestre e delle condizioni dell'edificio nel quale l'asilo ha sede.

Si dirà pure se l'asilo ha un proprio patrimonio e quale, quali altri redditi provvedono al suo mantenimento, e se è tenuto in conformità dei metodi meglio adatti alla educazione infantile.

Art. 8.

I sussidi alle biblioteche popolari consisteranno in libri o in denaro. La domanda dovrà essere corredata del catalogo dei libri posseduti, della nota di quelli che si stimano più utili alla istituzione del regolamento della biblioteca e della dichiarazione dell'amministratore o del bibliotecario, che per la conservazione dei libri donati dal Governo si osserveranno le cautele da esso prescritte.

Art 9.

Le proposte di sussidio ad istituti di beneficienza, a corpi morali o a società operaie che mantengono scuole a prò dell'istruzione popolare e di quella magistrale, dovranno contenere speciali indicazioni sulla natura dell'istituto, sulle sue rendite, sulla parte di queste ultime che è spesa a vantaggio dell'istruzione, del grado delle scuole e degli insegnanti pei quali è chiesto il sussidio del Governo, sui programmi, sul valore e sui titoli dei maestri e sul numero, la condizione ed il profitto degli alunni frequentanti le scuole stesse.

(1) Le scuole serali e festive agli adulti e quelle autunnali saranno sussidiate solo quando lo consentono le somme che resteranno disponibili dopo avere rimunerato gli insegnanti delle scuole serali e festive di complemento.

Art. 10.

Le gratificazioni agli insegnanti elementari benemeriti dovranno essere assegnate dal Consiglio scolastico sulla proposta del R. Provveditore agli studi.

Il numero degli insegnanti reputati meritevoli di gratificazione non dovrà eccedere il quattro per cento degl'insegnanti delle pubbliche scuole della provincia.

Inoltre il R. Provveditore agli studi dovrà dar conto particolareggiato della diligenza, del metodo e del frutto dell'insegnamento di ciascuno degl'insegnanti proposti; nessuno dei quali potrà essere a ciò designato se nel processo verbale di visita dell'Ispettore scolastico non avrà riportato almeno otto decimi sulla diligenza propria e sul profitto degli scolari.

Approvate che siano le proposte dal Consiglio scolastico, ne sarà inviato un elenco al Ministero che ordinerà il pagamento delle somme assegnate.

Art. 11

Agli insegnanti elementari, fra gli altri segnalati ed alle persone che avranno in singolar modo mostrato di favorire l'istruzione e l'educazione popolare, il Ministero potrà conferire per le speciali benemerenze loro:

1° Medaglie d'argento;
2° Medaglie di bronzo;
3° Menzione onorevole.

Le proposte di tale conferimento saranno fatte dai Consigli scolastici provinciali sulle informazioni delle potestà e sul parere degli Ispettori, secondo le norme seguenti:

1° Non più di una medaglia d'argento o quattro di bronzo si potranno in ciascun anno proporre per gl'insegnanti di una provincia la cui popolazione raggiunga o superi il numero di cinquecentomila abitanti.

2° Per quelli di qualunque altra provincia di minore popolazione non potrà essere proposta più di una medaglia d'argento ogni due anni e due medaglie di bronzo ogni anno.

3° Perchè una maestra o un maestro possa essere proposto, è d'uopo che così l'una come l'altro abbia già ottenuta la patente ed abbia, per la medaglia d'argento, otto anni almeno di esercizio nell'insegnamento e sei per quella di bronzo.

4° Per ottenere la menzione onorevole il maestro o la maestra debbono possedere la patente ed essere all'insegnamento da quattro anni.

Nel conferire le medaglie e le menzioni onorevoli si dovrà principalmente aver riguardo, oltre allo zelo, ai costumi e alla capacità:

1° al numero degli alunni delle scuole diurne ed al grado di istruzione a cui in ciascun anno questi alunni saranno stati portati;

2° alle scuole serali e festive per adulti, aperte di proprio modo degli insegnanti medesimi;

3° a quelle quali essi diano adatte nozioni di agricoltura;

4° alla frequenza e al profitto degli alunni di queste scuole;

5° finalmente si avrà considerazione al tempo d'acchè un maestro insegna nello stesso comune e agli altri meriti speciali che siano stati in lui riconosciuti.

Il Ministero in casi di singolare munificenza dimostrata a beneficio dell'istruzione e dell'educazione del popolo, potrà conferire anche la medaglia d'oro.

Le medaglie porteranno inciso il nome della persona o dell'istituto cui furono conferite.

Art. 12.

Alle proposte di sussidio che mirano a venire in aiuto delle società di mutuo soccorso fra gl'insegnanti, dovrà essere unita copia degli statuti e del bilancio loro.

Saranno considerate come meritevoli di maggior favore le società che meglio provvedono al buon stato degli insegnanti, sia con le pensioni e sia con prestiti di favore.

Art. 13.

Nove decimi della somma inscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica pe' sussidi ai maestri e alle maestre elementari; ri

alle vedove e agli orfani loro saranno ripartiti, tenuto conto del numero delle scuole in ciascuna provincia così obbligatorie come facoltative e degli stipendi minimi, anno per anno in quattro rate semestrali fra i 69 Consigli scolastici del Regno per via di mandati a disposizione dei Regi Provveditori agli studi.

Art. 14.

Le domande di sussidio di maestri e maestri elementari dovranno essere motivate da malattia o disgrazie o da bisogni comprovati di famiglia, corredate dallo stato di servizio e accompagnate da un rapporto dell'autorità scolastica sulle speciali cagioni per le quali il sussidio è proposto, sulla natura della patente e sullo stipendio degli insegnanti che domandano il sussidio.

Tali sussidi potranno essere conceduti anche a maestri non più esercenti o per malattia o per vecchiaia.

Art. 15.

Per effetto delle disposizioni precedenti i maestri e le maestre elementari da qui innanzi rivolgeranno le loro domande di sussidio ai Prefetti, Presidenti dei Consigli scolastici che hanno facoltà di concederli.

Art. 16.

I Regi Provveditori riferiranno sulle domande di sussidio innanzi ai Consigli scolastici, essi conterranno la misura delle loro proposte fra le 40 e le 60 lire.

Art. 17.

I Consigli scolastici, e per essi i Provveditori agli studi, prima che scada ogni trimestre, renderanno conto, nei modi prescritti dalla legge del 17 febbraio 1884 e dal regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, delle somme messe a disposizione loro pel pagamento dei sussidi, ed uniranno ai relativi resoconti uno specchietto nel quale siano indicati, adunanza per adunanza.

a) il nome ed il casato dell'insegnante sussidiato;

b) la sua età;

c) il comune in cui questi insegna;

d) il grado della sua patente;

e) gli anni di servizio;

f) la condizione civile e, se congiunto con prole, il numero dei figli;

g) lo stipendio che ha;

h) il giudizio dell'ispettore del circondario formulato in decimi sulla diligenza e sulla coltura dell'insegnante e sul profitto degli scolari;

i) le ragioni del sussidio.

Art. 18.

Nei casi di grave urgenza il Presidente del Consiglio scolastico provinciale potrà anticipare il sussidio valendosi dei fondi che ha a sua disposizione.

Art. 19.

Il rimanente decimo della somma di cui all'art. 13 del presente regolamento resterà a disposizione del Ministro il quale se ne varrà a beneficio dei maestri e di maestre elementari, delle vedove e degli orfani loro in casi straordinari.

Art. 20.

Le proposte di concorso nella spesa sostenuta dai comuni per lo aumento degli stipendi dei maestri elementari a norma della legge 11 aprile 1886, è per completare in ciascun comune il numero delle scuole necessarie all'attuazione dell'obbligo dell'istruzione elementare giusta l'art. 9 della legge 15 luglio 1887 debbono essere sottoposte all'approvazione del Comitato per i sussidi.

Art. 21.

Il concorso dello Stato per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari sarà dato per le diverse provincie, in proporzione del numero e della classe delle scuole classificate ed aperte in ciascuna provincia.

Art. 22.

I comuni i quali abbiano aperte tutte le scuole obbligatorie e le affidate le medesime ad insegnanti che abbiano già superato il biennio di prova stabilito dalla legge, potranno ottenere che la quota del concorso governativo raggiunga i due terzi dell'aumento stesso quando si trovino in uno dei casi contemplati nei capoversi *a*, *b*, *c* dell'articolo 3° della legge 11 aprile 1886.

Se per alcune di queste scuole i maestri non abbiano superato ancora il biennio di prova, il concorso governativo sarà ridotto per essi alla metà dell'aumento voluto per legge.

Art. 23.

Per i comuni che non sono compresi nei capoversi *a*, *b*, *c* dello art. 3 della legge predetta, ma che posseggono già tutte le scuole obbligatorie ed affidate a maestri i quali hanno superato il biennio di prova, il concorso governativo non oltrepasserà la metà dell'aumento dovuto ai maestri per legge, salvo il caso contemplato nello art. 25 del presente regolamento.

Art. 24.

Per i comuni i quali non abbiano tutte le scuole per l'istruzione obbligatoria il concorso governativo per gli aumenti di stipendio ai maestri sarà ridotto ad un terzo dell'aumento stesso, scuola per scuola, classe per classe.

In questo caso l'Ispettore del circondario sarà invitato a visitare le scuole del comune per fare una relazione particolareggiata sulle scuole esistenti, sul numero degli abitanti del comune, sulla popolazione raccolta intorno ai centri nei quali hanno sede le scuole, su quella dei centri che ne sono privi, proponendo i provvedimenti necessari per la fondazione delle nuove scuole che occorrono all'attuazione dell'obbligo.

Art. 25.

Per i comuni contemplati nei due precedenti articoli, ma che abbiano stabilito per i maestri stipendi superiori almeno di un decimo al minimo della legge e conceduto ad essi l'alloggio gratuito, o mantengono scuole elementari superiori non obbligatorie, il Consiglio provinciale scolastico potrà proporre che il concorso governativo per l'aumento degli stipendi sia rispettivamente superiore alla metà o al terzo stabilito negli articoli 22 e 23.

Art 26.

Il concorso dello Stato sarà dato per l'intiera somma ai comuni considerati all'art. 1 della legge 19 aprile 1885, n. 3099 (Serie 3ª).

Art. 27.

Il Consiglio provinciale scolastico compilerà nel modo indicato dall'unito modello *C*, ogni anno, quando si compila l'elenco dei contribuenti al Monte delle Pensioni pei maestri il ruolo nominativo degli aumenti di stipendio dovuti agl'insegnanti di scuole classificate nelle provincie, in conformità della tabella annessa all'art 2° della legge 11 aprile 1886, graduando la quota a carico del bilancio dello Stato e a carico del comune secondo gli art. 21, 22, 23, 24 e 25 del presente regolamento.

Art. 28.

La proposta ed il ruolo nominativo saranno inviati dal Consiglio scolastico al Ministero nel settembre di ogni anno e sottoposti dal Ministero all'esame del Comitato.

Il Comitato verifica se nella classificazione delle scuole fatta dal Consiglio scolastico sia esattamente determinato per ogni comune il numero di esse e delle classi obbligatorie; se nel ruolo nominativo sieno comprese tutte le scuole classificate e tutti gli insegnanti ai quali è dovuto l'aumento di stipendio, se gli stipendi corrispondono esattamente a quelli fissati dalla legge come minimo, e sieno state osservate le norme poste negli articoli precedenti per il riparto delle quote spettanti allo Stato e delle quote spettanti al comune, e, riconosciuta la regolarità delle proposte, le approva.

Art. 29.

Nel caso di errori o di omissioni, o ove l'aumento di stipendio non si accordi per qualche insegnante col contributo del Monte delle Pensioni nella misura corrispondente al minimo di legge, il Comitato restituisce quella parte delle proposte che non apparisce regolare, affinchè siano riformate o corrette e quindi rinviate al Ministero in tempo, acciocchè i ruoli sieno resi esecutivi pel principio dell'anno.

Il Comitato tenuto conto del movimento del personale insegnante

durante l'anno e dei reclami o di comuni o di maestri rispetto alla applicazione della legge, provvedendo alle variazioni occorrenti richiamando i Consigli scolastici a compilare i ruoli suppletivi per le correzioni che si rendono a mano a mano necessarie

Art. 30.

I versamenti per la quota governativa di concorso all'aumento degli stipendi saranno fatti in due rate ai comuni dalle Tesorerie provinciali.

Art. 31.

I sussidi ai comuni pel mantenimento delle scuole e pel compimento dell'obbligo loro imposto dalla legge del 15 luglio 1887 si concedono sul favorevole rapporto del R. Ispettore scolastico del circondario che ne ha visitato le scuole secondo l'art. 24.

Il rapporto dell'Ispettore avrà per allegato il prospetto per l'esecuzione dell'art. 315 della legge 13 novembre 1859, e di quella sulla istruzione obbligatoria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
P. BOSELLI.

Il Numero 74 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni delli 16 e 18 ottobre 1890, con le quali il Consiglio comunale di Mantova ha adottato un dazio di consumo per alcuni generi non contemplati all'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L;

Udita la Camera di Commercio ed Arti di Mantova;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Mantova, a seconda delle precitate sue deliberazioni delli 16 e 18 ottobre 1890, è autorizzato a riscuotere sulla carta, i cartoni, i cartoncini, le cristallerie, le vetraglie, le porcellane, le terraglie, le maioliche e gli oggetti di terra comune un dazio di consumo, in conformità all'annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

TARIFFA.

Carta d'ogni qualità, esclusa quella da tappezzeria (1)	Quintale	L. 2 00
Giornali di data arretrata (2)	Id.	» 1 00
Cartoni e cartoncini in genere	Id.	» 1 50
Cristalli e vetraglie lavorati di qualunque genere, senza diffalco del peso dei contenenti immediati (3)	Id.	» 5 00
Porcellane d'ogni genere, bianche, colorate, dipinte, dorate	Id	» 5 00
Terraglie, maioliche e vetraglie non lavorate (4)	Id.	» 1 00
Oggetti di terra comune verniciati o no (4)	Id.	» 0 60

Avvertenze.

(1) Sono esenti la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata. Sono pure esenti i libri.

(2) Sono escluse le collezioni complete di giornali.

(3) Non sono comprese fra le vetraglie lavorate quelle non smerigliate o non molate, che abbiano semplici fregi o scannellature.

(4) Sono esenti le bottiglie di vetro nero od oscuro nonchè quelle destinate a contenere acque gassose ed i fiaschi. Sono altresì esenti i bicchieri, i reomotori per pile ed altri apparecchi in servizio della Amministrazione governativa dei telegrafi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero 75 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione 28 decembre 1890, colla quale il Consiglio comunale di Ventimiglia domanda di essere autorizzato ad esigere un dazio su alcuni generi di consumo locale non compresi dalla legge del 3 luglio 1864, N. 1827 nè dal legislativo Decreto del 28 giugno 1866, N. 3018;

Veduto il parere 12 gennaio 1890 della Camera di Commercio ed Arti di Porto Maurizio:

Veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, N. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Ventimiglia (Porto Maurizio) è autorizzato ad esigere un dazio sul piombo da caccia, sulle cristallerie, sulle vetrerie, sulle porcellane, sulle maioliche, sulle terraglie, sull'amido, sulla carta e sui cartoni in conformità della qui unita tariffa vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto: *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

TARIFFA.

1. Pallini da caccia	al quintale lire		2,00
2. Stoviglie di vetro e di cristallo rotato	»	»	6,50
3. Stoviglie di vetro e di cristallo non rotato, tubi da lumi, bottiglioni o bottiglie esclusi i fiaschi e le bottiglie di vetro nero ed oscuro	»	»	4,50
4. Damigiane	»	»	4,00
5. Vasellami e terraglie non verniciate per qualunque uso	»	»	1,00
6. Vasellami e terraglie d'infima qualità, verniciate	»	»	1,50
7. Vasellami e terraglie verniciati in bianco o colori	»	»	4,00
8. Maiolica fina e porcellana	»	»	6,00
9. Oggetti di terra cotta sotto qualunque forma per ornamenti ed usi diversi senza vernice	»	»	1,00
10. Oggetti di terra cotta sotto qualunque forma per ornamenti ed usi diversi verniciati	»	»	2,00
11. Giarre	»	»	1,00
12. Amido	»	»	4,00
13. Carta bianca di pasta di colore, dorata, esclusa la carta bollata, la carta di modulo speciale ad uso delle Amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici	»	»	3,00
14. Carta sugante, da involti e cartone	»	»	1,00

N. B. A sensi del R. Decreto 24 settembre 1867, N. 4633, sono esenti da dazio i bicchieri, i reomatori per pile e gli apparecchi ad uso degli uffici telegrafici governativi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

G. COLOMBO.

Relazione a S. M., *del Ministro del Tesoro, nella udienza del 5 marzo 1891, sul decreto circa i prelevamenti sul Fondo per le spese imprevisle.*

SIRE,

Stabilito per legge il principio che le maggiori e nuove spese debbano essere approvate con leggi speciali, sorse il dubbio sul modo di provvedere a quelle che si rendessero necessarie ed urgenti nel periodo di tempo in cui non siede il Parlamento.

Questo dubbio venne risoluto dalla legge del 22 aprile 1869, la quale coll'art. 32, riprodotto identicamente nell'art. 38 della vigente legge del 17 febbraio 1884, stabilì che per provvedere alle deficienze nelle assegnazioni del bilancio si abbiano ad inscrivere in distinti capitoli due somme: l'una sotto la denominazione *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine* e l'altra sotto la denominazione *Fondo per le spese impreviste.*

Dispose altresì la detta legge che le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine debbono aver luogo per decreti del Ministro del Tesoro ed in conformità all'elenco dei capitoli che, per dette spese, è prescritto doversi unire al bilancio annuale.

Stabilì pure che le prelevazioni di somme dal Fondo per le spese impreviste sieno fatte per decreti Reali promossi dal Ministro del Tesoro, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Poi, in relazione al principio generale stabilito dalla legge, aggiunse, nello stesso art. 38, che le spese impreviste occorrenti quando siede il Parlamento, abbiano ad essere autorizzate per legge; e se questa non dispone diversamente, la somma autorizzata debbasi dedurre da quella portata in bilancio per le spese impreviste.

Sono queste le disposizioni di legge concernenti la istituzione dei due fondi di riserva e i modi di farne uso.

Non occorre soffermarsi sul fondo per le spese obbligatorie e di ordine, perchè le relative norme essendo chiare e precise, non è occorsa alcuna difficoltà nell'eseguire le occorrenti prelevazioni.

E' piuttosto opportuno volgere l'attenzione al procedimento per le prelevazioni che vengono chieste dalle varie amministrazioni sul fondo delle spese impreviste.

La legge istituendo quel fondo, intese stabilire il mezzo pel quale, senza turbare l'insieme delle previsioni dei bilanci annuali, il Governo abbia facoltà di far fronte a quelle spese che eventi straordinari e imprevedibili rendessero necessarie, e alle quali colle assegnazioni tassative del bilancio fosse impossibile provvedere.

Se non che in vista della sua relativa larghezza si fece ricorso a tal fondo anche per aumentare stanziamenti normali, il che diè luogo a osservazioni delle Giunte Parlamentari e della Camera.

L'esperienza ha poi dimostrato che laddove la erogazione di quel fondo venisse rigorosamente limitata ai soli scopi che sono nello spirito della legge, basterebbe uno stanziamento più ristretto di quelli sin qui approvati; di che si ha prova nel fatto che negli ultimi cinque esercizi dal 1885-86 al 1889-90, di fronte ad uno stanziamento di 19 milioni, la erogazione del fondo fu disposta come segue:

1.° Spese occorse per straordinarie ed eccezionali emergenze dovute a inondazioni, epidemie, terremoti, ecc., aventi vero carattere di imprevedibili	L.	4,997,345 30
2.° Spese approvate con leggi speciali e gravate sul fondo, in vista della sua larghezza	»	3,064,909 77
3.° Somme destinate a coprire deficienze manifestatesi negli assegni di bilancio per spese ordinarie	»	900,470 »
4.° Somme assegnate per aumentare le dotazioni di alcuni servizi pubblici	»	9,052,710 49
5.° Passate in economia	»	984,564 44
	L.	19,000,000 »

Risulta da ciò: che nello spazio di cinque esercizi le spese aventi vero ed assoluto carattere di imprevedibili rilevarono a circa 5 milioni, vale a dire a un solo milione all'anno; che la maggior capacità del fondo consentì di gravare su di esso, con leggi speciali, la somma di lire 3,064,909,77; più, che per lire 900,470 le prelevazioni non avevano altra ragione che di coprire deficienze di assegnamenti; e infine che in ispese straordinarie furono erogate lire 9,052,710,49, le quali, a rigor di termine, avrebbero dovuto essere previamente sancite dalla potestà legislativa.

Importando quindi ricondurre la erogazione del fondo delle spese impreviste alla sua vera natura, parve al riferente si avesse a stabilire che nella occorrenza di qualsiasi prelevazione, il Consiglio dei Ministri abbia previamente ad accertarsi: che si tratti di spese, le quali in nessun modo potevansi prevedere all'atto della presentazione o della discussione dei bilanci; che esse abbiano un carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino con un principio di spese continuative i bilanci futuri.

Sembrò pure al riferente che a togliere ogni qualsiasi dubbiezza fosse altresì opportuno dichiarare che non possano essere fatte mai prelevazioni nelle brevi soste delle sedute parlamentari.

E perchè le su accennate discipline restino solennemente sancite e vengano da ora in poi rigorosamente osservate, mi fo un dovere di presentare a V. M. l'unito schema di decreto, pregandola degnarsi di fregiarlo dell'Augusta sua firma.

Il Numero 84 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico di legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Nostro Decreto del 17 febbraio 1884, N. 2016, col quale è prescritta la inscrizione in bilancio di due capitoli colla denominazione rispettiva di « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Fondo di riserva per le spese impreviste »;

Visto l'articolo 142 del Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con Nostro Decreto del 4 maggio 1885, N. 3074, che stabilisce le discipline per regolare le prelevazioni di somme dai detti due fondi di riserva;

Ritenuta la opportunità di meglio determinare i modi coi quali devesi procedere per autorizzare le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le prelevazioni di somme dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, oltre l'osservanza delle disposizioni contenute nei su citati articoli 38 della Legge e 142 de· Regolamento, dovrà il Consiglio dei Ministri previamente accertarsi.

a) che si tratti di spese le quali in nessun modo potevansi prevedere all'atto della presentazione o della discussione dei bilanci;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;

c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

Art. 2.

Le prelevazioni, di cui all'articolo precedente, potranno essere fatte soltanto nei periodi di tempo in cui non siede il Parlamento, e non mai nelle brevi soste delle sedute parlamentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1891.

UMBERTO.

LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Num. **LII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza della Società Provinciale Bergamasca fra Veterani e Reduci dalle Patrie battaglie intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico;

Visto lo statuto della predetta Società dell'8 dicembre 1889 e le modificazioni in esso introdotte con deliberazione dell'assemblea generale dei soci del 28 settembre 1890;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Provinciale Bergamasca fra Veterani e Reduci dalle Patrie battaglie è riconosciuta come Corpo morale ed è approvato il suo statuto colle modificazioni in esso introdotte dall'assemblea generale dei soci del 28 settembre 1890, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente e annesso al presente decreto.

Art. 2.

La Società dovrà inviare al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal ministero medesimo saranno ad essa richieste.

Art. 3.

Le modificazioni allo statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1891.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO della società provinciale bergamasca fra Veterani e Reduci dalle Patrie battaglie.

Art. 1. Sotto il titolo di Società provinciale bergamasca fra Veterani e Reduci dalle Patrie battaglie fu costituita in Bergamo una Associazione di quanti hanno preso o prenderanno parte a guerre nazionali.

La Società data la sua fondazione dal 18 maggio 1882.

Art. 2. Essa si propone i seguenti scopi:

a) di consolidare i vincoli di fratellanza fra i superstiti delle lotte pel risorgimento mediante reciproco appoggio ed assistenza morale e materiale;

b) di mantenere vivo il grande concetto della patria indipendenza adoperandosi al bisogno con opportune iniziative ed esplicazioni;

c) di onorare la memoria dei soci in caso di morte;

d) di procurare ai soci effettivi quei vantaggi che venissero concessi ai membri delle Società ex-militari;

e) di venire in soccorso ai soci nel caso di loro malattia con un sussidio pecuniario, regolato a seconda dei mezzi dei quali può disporre la Società;

f) di concorrere nella spesa pel trasporto funebre e sussidiare anche la vedova od i figli in certi determinati casi.

Art. 3. La Società, ferma sempre nel più leale rispetto alle convinzioni politiche dei singoli soci, dovrà costantemente mantenersi aliena da ogni gara di partito.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato come è indeterminato il tempo di durata della Società.

Art. 5. L'associazione ritrae i propri mezzi:

a) dalle tasse d'ammissione e dai contributi dei soci effettivi e benemeriti;

b) da ogni altro eventuale provento.

Art. 6. La Società si compone di Soci effettivi — Soci benemeriti — e Soci onorari.

Possono essere soci effettivi tutte le persone residenti nella Provincia o quivi domiciliate che si trovino nella condizione indicata nell'art. 1, le quali possono provare per documenti legali di avere in taluna delle campagne di guerra, od in particolari fatti d'arme, preso parte attiva e contribuito alla redenzione della Patria.

I soci effettivi acquistano il titolo anche di soci benefattori rinunziando al diritto di sussidio in caso di malattia.

Tale rinuncia sarà però revocabile a richiesta del socio.

Soci benemeriti sono proclamati i medici e chirurghi che s'impegnano a prestare gratuitamente l'opera loro alla Società; non che tutti coloro che mediante un contributo annuo di non almeno lire 5,00 concorrano efficacemente a l'incremento della Società.

A giudizio del Consiglio di Direzione saranno considerati quali soci onorari coloro che avranno prestati rilevanti servigi gratuiti al sodalizio, non che coloro i quali si fossero distinti in battaglie e lotte di interessi nazionali tanto da meritarsi la medaglia d'oro o d'argento od altra analoga straordinaria distinzione.

Art. 7. Per essere ammessi quali soci effettivi occorre:

a) godere dei diritti civili ed essere immuni da pregiudizi penali;

b) presentare analoga domanda firmata da un socio effettivo proponente;

c) allegare i documenti richiesti dall'art. 1.

Se la domanda non venisse ammessa, il Consiglio di Direzione non è tenuto a darne i motivi.

Art. 8. I soci, oltre alla condotta di onesto cittadino, contraggono moralmente verso la Società i seguenti obblighi:

a) di osservare integralmente lo statuto ed il regolamento non valendo allegarne ignoranza;

b) di prestarsi agli inviti ed in tutto ciò che fosse utile alla Società pel suo buon andamento.

Art. 9. Chi rinuncia ad una carica già accettata, deve continuare nei doveri ad essa inerenti sino a che non venga surrogato.

Art. 10. I soci ogni qualvolta si riuniscono in pubblico come corpo costituito e sotto il vessillo sociale, avranno l'obbligo di fregiarsi il petto, non solo del distintivo sociale, ma altresì delle decorazioni avute od almeno della medaglia commemorativa colle fascette indicanti le campagne fatte.

Non potranno portarsi altre medaglie all'infuori di quelle autorizzate dal governo.

Art. 11. Il socio effettivo, oltre alla tassa d'ingresso stabilita in lire 2,00, dovrà contribuire una quota annua di lire 9,00 pagabile in via anticipata anche a rate mensili di cent. 75, obbligatoria per l'intero anno solare successivo all'iscrizione.

Tale obbligo s'intenderà continuativo di anno in anno quando non venga data diffida di cessazione non più tardi del 1° dicemrbe.

Art. 12. Cessano di appartenere al sodalizio quei soci che, quantunque diffidati, si trovino in arretrato di pagamento di nove mesi del contributo o che in tempo debito avessero denunciata la loro cessazione.

Le somme dagli stessi versate restano acquistate di pien diritto al patrimonio sociale.

Art. 13. I soci decaduti, purchè si trovino nelle condizioni volute dall'art. 7, potranno essere riammessi una volta soltanto a condizione che si assoggettino al versamento di una nuova tassa d'ingresso e si prestino al pagamento del contributo di sei mesi anticipati, ferma la obbligatorietà di cui al precedente art. 11.

Solo nei casi di comprovata impotenza, potrà il Consiglio di Direzione accordare una proroga al pagamento.

Art. 14. I soci effettivi hanno diritto:

a) al voto consultivo e deliberativo nelle adunanze della Società;

b) ad eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;

c) all'accompagnamento funebre con una rappresentanza e la bandiera sociale per quelli che si rendessero defunti in città;

Per i decessi in Provincia, il Consiglio provvederà, nel limite del possibile, perchè al defunto socio non manchi l'onore dell'accompagnamento.

d) a produrre i propri reclami al Consiglio d'amministrazione.

Art. 15. I soci benemeriti ed onorari hanno diritto di intervenire alle Assemblee generali e prendere parte alle discussioni col solo voto consultivo, non che alle altre riunioni della Società, ma non potranno fregiarsi del distintivo sociale.

Avranno pure diritto all'accompagnamento funebre, ma sul carro di trasporto non saranno posti gli emblemi militari.

Art. 16. Dopo un anno di appartenenza alla Società, o di riammissione, i soci effettivi cadendo ammalati in modo tale da essere impossibilitati al lavoro, hanno diritto ad un sussidio pecuniario giornaliero per quel determinato tempo ed in quella misura che verranno stabiliti ogni anno dal Consiglio ed a seconda di quanto potranno permettere le finanze del sodalizio, semprechè i soci non si trovino in mora di tre mesi al pagamento del contributo; nel qual caso perderanno il diritto al sussidio per giorni 10 a partire da quello in cui avranno effettuato il saldo degli arretrati.

Il sussidio decorre dal giorno in cui verrà notificata la malattia o all'ufficio sociale o ad uno dei consiglieri delegati, e cessa di fatto se raggiunto il prescritto termine, o quando il socio potrà riprendere anche solo in parte le ordinarie sue occupazioni.

Art. 17. Nel caso di infermità permanente la quale cagioni un'assoluta impotenza al lavoro, il Consiglio di Direzione stabilirà ogni anno una quota di sussidio mensile, regolata a seconda dei mezzi dei quali può disporre le finanze della Società.

La percezione dei sussidi, non esonera dal pagamento del contributo mensile.

Art. 18. Sono escluse dal sussidio le malattie causate da ubbriachezza, da rissa provocata o da mal costume.

Art. 19. Per provvedere ai vari scopi la Società istituisce i seguenti fondi:

a) di malattia;

b) di infermità permanente;

c) di riserva.

Tali fondi hanno un patrimonio proprio ed una amministrazione speciale. Il fondo di riserva concorre nelle spese indicate dall'art. 2, lettera b, f.

Il Consiglio stabilirà pure annualmente il percentuale di contributo da assegnarsi al fondo malattia od infermità.

Art. 20. Nessun socio dovrà essere trasportato col carro gratuito.

Nel caso di comprovata indigenza la Società dovrà provvedere alla spesa del trasporto col carro ora corrispondente a quello di classe 5.

Art. 21. Potrà pure concedersi per una sol volta un sussidio straordinario alla vedova od ai figli minorenni dei soci che abbiano appartenuto al sodalizio e pagati i contributi almeno per tre anni e che si trovino comprovate eccezionali condizioni di bisogno.

Tale sussidio, a descrizione del Consiglio, varierà dalle dieci alle trenta lire.

Art. 22. Sarà causa assoluta di eliminazione dalla Società la condanna a pena criminale o a quella del carcere per furto, frode o reato contro i buoni costumi.

Il Consiglio dietro proposta di 10 soci o per propria iniziativa, potrà inoltre dichiarare decaduto:

1. chi amministri con mala fede gli interessi sociali;

2. chi abbia ottenuto un sussidio simulando o procurando maliziosamente una malattia, nel qual caso sarà anche tenuto alla restituzione di quanto avesse indebitamente percepito;

3) il socio che in genere tenesse una condotta riprovevole o fosse dedito al vagabondaggio od accattonaggio;

4) chi tenendosi leso nei propri diritti di socio, reclami in altro modo anzichè far valere le proprie ragioni direttamente alla rappresentenza sociale;

5) quelli che con scritti o con parole tentassero di eccitare la

diffidenza o sospetto nella Società o curassero con mezzi sleali di portarvi il disordine e la discordia.

Per la validità dell'esclusione da parte del Consiglio, è necessario che concorra la maggioranza di tre quarti di voti.

Anche in questi casi, i pagamenti fatti dagli esclusi restano acquisiti al patrimonio sociale.

L'escluso ha però la facoltà di appellarsi direttamente all'Assemblea generale presentando il reclamo in iscritto all'Ufficio di Presidenza entro 15 giorni dalla notifica dell'esclusione.

Art. 23. I fondi disponibili della Società verranno impiegati in titoli emessi e garantiti dallo Stato, in prestiti della città di Bergamo e Corpi morali od in depositi fruttiferi presso la Banca Mutua Popolare di Bergamo o Cassa di Risparmio figliale a quella di Milano, con libretto intestato al Presidente. I titoli e valori verranno messi in custodia presso la Banca Mutua Popolare.

Art. 24. Niuna spesa potrà farsi che non risponda agli scopi sociali. Le spese d'amministrazione, saranno ogni anno caricate a ciascun fondo, graduandole in ragione della rispettiva rendita annuale.

Art. 25. La rappresentanza effettiva e la gestione della Società spettano ad un ufficio di amministrazione composto da un presidente, due vice presidenti e 12 consiglieri.

L'amministrazione è coadiuvata da due segretari l'uno effettivo, l'altro supplente; nonchè da un Comitato di sindaci e da un giurì di onore.

Il segretario effettivo ha voto consultivo e deliberativo; quello supplente ha il solo voto consultivo.

Le indicate cariche sono gratuite e devono essere scelte tra i soci effettivi, durano in carica tre anni, meno il Comitato dei sindaci che dura in carica un solo anno, e possono essere rielette.

Art. 26. Il presidente è il capo effettivo della Società e come tale ne ha quindi la ufficiale rappresentanza nei rapporti colle autorità e coi terzi.

Esso, in unione al Consiglio, ha il buon governo degli affari sociali. Cura che siano sempre ed esattamente osservate le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento.

Convoca e presiede le assemblee generali della Società e del Consiglio.

Propone le deliberazioni da prendersi e cura la esecuzione delle deliberazioni prese, nonchè di tutto quanto fosse richiesto nell'interesse dell'Amministrazione.

Firma tutti gli atti della Società ed i mandati di pagamento. Di concerto col Consiglio presenta ogni anno all'assemblea generale il rendiconto morale ed economico della gestione sociale e suggerisce i provvedimenti atti a migliorare le condizioni economiche e morali della Società.

Art. 27. I vice-presidenti suppliscono il presidente, in caso di suo impedimento, colle medesime attribuzioni.

Art. 28. Il Consiglio di direzione stanzia le spese, controlla la cassa, rivede la gestione mensile, compila i bilanci presuntivi e consuntivi, delibera sulle domande di ammissione e sulle proposte di depennazione dei soci, provvede all'impiego dei capitali, determina ogni anno il tempo e la misura del sussidio di malattia e quello per infermità permanente, nomina, sospende o congeda gli impiegati stipendiati di cui determina anche le retribuzioni; ed in generale delibera su tutti i provvedimenti opportuni pel regolare andamento dell'associazione, che non siano di competenza dell'assemblea generale, e ciò nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto e Regolamento.

Art. 29. Il Consiglio si raduna in via ordinaria una volta al mese, ed in seduta straordinaria ogni volta può occorrere a giudizio e per invito del presidente.

Art. 30. Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei suoi membri, quando non si tratti di seconda convocazione nella quale si delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti

Art. 31. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle corrispondenze e negli altri lavori d'ufficio, cura il buon ordine e la custodia degli atti e documenti d'ufficio, assiste, alle sedute del Consiglio ed Assemblee, ne redige i verbali, concorre col Presidente alla firma degli atti e mandati, redige i conti consuntivi e preventivi da presentarsi al Consiglio e sorveglia l'andamento dell'amministrazione e della contabilità ed il personale stipendiato.

La registrazione e la contabilità saranno tenute in scritturazione doppia.

Art. 32. Nella prima adunanza generale ordinaria d'ogni anno vengono eletti fra i soci effettivi tre membri che costituiscono il Comitato dei Sindaci. Essi vegliano alla stretta esecuzione dello Statuto e Regolamento.

Possono sempre controllare l'azienda amministrativa sociale consultando i registri ed ogni atto di contabilità. Rivedono ed esaminano dettagliatamente i bilanci consuntivi, corredati dalle relative pezze giustificative, dandone accurata relazione scritta del risultato all'Assemblea generale.

Art. 33. Per risolvere le contestazioni che possono sorgere fra i soci ed i deliberati del Consiglio di Direzione, meno il caso di esclusione di cui all'art. 22, viene istituito un giurì d'onore composto di 5 probiviri, tre effettivi e due supplenti.

Art. 34. Il giurì d'onore decide sui reclami dei soci quale arbitro inappellabile, senza formalità di giudizio.

Art. 35. Nella prima seduta susseguente all'assemblea generale, il Consiglio designerà ad ogni Consigliere un riparto di Circondario per la relativa sorveglianza, ed i soci di quel riparto potranno ad esso rivolgersi per le partecipazioni di malattia o di altro bisogno.

Il Consiglio potrà anche eleggere speciali delegati nei principali centri della Provincia, a seconda del bisogno.

Le manzioni e le facoltà dei delegati sono determinati dal Regolamento.

Art. 36. Per il disimpegno degli incombenti di Ufficio, il Consiglio nomina un applicato fattorino stipendiato, le cui mansioni vengono determinate da apposito Regolamento.

Art. 37. Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata nel mese di marzo allo scopo di discutere e deliberare:

1) Sul conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Comitato dei Sindaci, e sul bilancio preventivo.

2) Sulla nomina delle cariche sociali:

3) Sulle proposte presentate o dal Consiglio o dai soci, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sulla *Gazzetta* Patria ed in due separate affissioni domenicali e ricapitato a domicilio dei soci almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Art. 38. Potrà convocarsi l'assemblea straordinaria quando lo creda necessario il Consiglio d'Amministrazione o sopra istanza motivata e sottoscritta da un quarto dei soci effettivi inscritti.

Art. 39. L'assemblea si considera in numero legale quando sono presenti 1|5 dei soci effettivi.

Se per difetto di numero andasse deserta, verrà riconvocata entro il periodo di 15 giorni, ed in questa seconda convocazione si delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i soci anche non intervenuti.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto che non s'a all'ordine del giorno, è nulla.

Art. 40. Le proposte che portassero modificazioni allo statuto sociale, non potranno essere trattate dall'assemblea generale se non sia presente almeno la metà dei soci.

In difetto di numero, sarà necessario una seconda convocazione nella quale si delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti.

In amendue i casi per riescire valida la deliberazione, occorre la maggioranza di 2|3 dei votanti.

Art. 41. D'ogni assemblea generale, di qualsiasi adunanza del Consiglio, Comitato dei sindaci ed altri uffici esecutivi, si dovrà redigere analogo processo verbale.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nominale.

Trattandosi di nomine o di cose personali, la votazione è obbligatoria per schede segrete.

Per la validità delle deliberazioni occorre riportare la maggioranza assoluta di voti, meno i casi diversamente determinati dal presente statuto.

Le elezioni fatte in surrogazione dei dimissionari o decessi durano in carica pel solo tempo che resta a compiersi da quelli a cui sono succeduti.

Non è ammessa rappresentanza di voti.

Art. 42. La bandiera della Società è la tricolore nazionale collo stemma di Savoia e portante nelle due stole la leggenda « *Società Provinciale Bergamasca fra Veterani e Reduci dalle patrie Battaglie* ».

Sarà tenuta in custodia presso la sede sociale sotto la responsabilità del presidente.

Il Consiglio annualmente nominerà tre porta bandiere.

Art. 43. Oltre alle onoranze funebri, la bandiera sarà portata in pubblico nelle circostanze determinate dal Consiglio, semprechè sia accompagnata da non meno di 12 soci con una delegazione del Consiglio o della Presidenza.

In mancanza d'altro dei banderali, la rappresentanza amministrativa designerà quello fra i soci che dovrà portar il vessillo.

Art. 44. Lo scioglimento non può essere pronunciato che dall'assemblea generale specialmente convocata.

A questo fine, l'assemblea dovrà essere presenziata da due terzi dei soci inscritti ed ottenere la maggioranza di quattro quinti dei voti degli intervenuti. Se per deficenza di numero si rendesse necessaria una seconda convocazione, l'intervento è limitato ad un terzo. Non raggiungendo ancora il numero prescritto, avrà luogo una terza riunione, la quale si riterrà valida qualunque sia il numero dei presenti.

In ogni caso, per la validità della deliberazione, occorre sempre la maggioranza di quattro quinti dei votanti.

Art. 45. Pronunziato lo scioglimento, tutto il patrimonio sociale verrà affidato al Comitato ora esistente in Bergamo per la fondazione *Vittorio Emanuele e Giuseppe Garibaldi*, il quale lo disporrà a beneficio dei soci superstiti secondo le condizioni e le norme stabilite dallo Statuto, dal Regolamento e dal Consiglio di Direzione per riguardo ai sussidi di malattia ed infermità.

Cessati gli impegni obbligatori della Società, la rendita del patrimonio rimasto andrà poscia a profitto dei discendenti più prossimi di quei soci che al loro decesso si trovarono ancora inscritti nei ruoli sociali e distribuita alle famiglie più povere dei medesimi ed a seconda dei rispettivi bisogni.

Nel caso sorgesse in Bergamo altra associazione fra superstiti di coloro che presero le armi per l'indipendenza ed unità d'Italia, il Comitato Vittorio Emanuele e Giuseppe Garibaldi trasmetterà per l'identico scopo a tale associazione il patrimonio suddetto, purchè la nuova società conti non meno di cinque anni di vita ed il numero dei soci non sia inferiore a 250.

Superando il patrimonio rimasto le L. 5000, sarà obbligo degli amministratori, tanto nel primo che nel secondo caso, di costituire lascito del patrimonio in ente morale per conservare e garantire il modo della erogazione della rendita.

Art. 46. La bandiera della Società verrà consegnata al municipio con preghiera venga depositata presso la Civica Biblioteca.

Art. 47. Per l'esecuzione del presente Statuto, sarà compilato apposito regolamento a cura del Consiglio di direzione, da approvarsi dall'assemblea.

Art. 48. Il presente Statuto andrà in vigore, dopo la relativa approvazione per parte dell'assemblea generale, a partire dal 1° gennaio 1890, intendendosi abrogata ogni anteriore disposizione Statutaria e regolamentare.

Disposizione transitoria.

Art. 49. La tassa d'ingresso di L. 2,00 stabilita dall'art. 11, non è applicabile ai soci inscritti antecedentemente al 1° gennaio 1890.

Il complessivo patrimonio sociale ora esistente, viene assegnato in proprietà ai diversi fondi costituiti e nella seguente proporzione: 6|40 al fondo malattia, 25|40 al fondo infermità, e 9|40 al fondo riserva.

La Commissione
Mantovani Prof. Gaetano
Sinistri Avv. Luigi
Bonesi Pietro, *Relatore.*
GIUSEPPE ROTA, *Presidente.*
Luigi Gandini, *Segretario.*

Approvato nell'Assemblea Generale straordinaria dei soci del giorno 8 dicembre 1889 e 28 settembre 1890.

Il Presidente
GIUSEPPE ROTA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto dell'8 gennaio 1891:

Isaia dott. Giovanni, sanitario nell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, collocato a riposo per avanzata età ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° febbraio 1891.

Con R. decreto del 1° febbraio 1891.

Oddone cav. Maggiorino, direttore di 1ª classe nell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, collocato a riposo per avanzata età ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 16 febbraio 1891.

Di Pietro Giuseppe, direttore di 4ª classe nell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 16 febbraio 1891.

Vanacore cav. Antonio, direttore di 2ª classe nell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° marzo 1891.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 22 febbraio 1891:

Luccardo Gennaro, sottotenente in aspettativa per riduzione di corpo a Catania, richiamato in servizio e destinato alla sezione di Terracina, legione Roma.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 febbraio 1891:

Bozzi Enrico, capitano applicato di stato maggiore comando del corpo, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 marzo 1891 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 26 febbraio 1891:

Tronzano cav. Francesco, tenente colonnello 34 fanteria, nominato comandante del 53 fanteria cogli assegni di colonnello.

Porrà cav. Pasquale, capitano distretto Siracusa, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 marzo 1891 ed inscritto nella riserva.

Avolio Gennaro, tenente 64 fanteria, collocato in aspettativa, per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Berretta Giuseppe, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Roma, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Dho Giovanni Battista, id. id. id. a Milano, id. id.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 22 febbraio 1891;

Picone Giuseppe, tenente 22 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 26 febbraio 1891:

Scanagatta cav. Giuseppe, colonnello comandante il 16 artiglieria, collocato in disponibilità.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 22 febbraio 1891:

De Pertis Francesco, capitano contabile 92 fanteria, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio e per età dal 16 marzo 1891, inscritto nella riserva.

Corpo veterinario militare.

Con R decreto del 22 febbraio 1891:

Brindisi Emilio, sottotenente veterinario 3 artiglieria, dispensato per sua domanda dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali veterinari di complemento dell'esercito permanente (distretto Bologna) ed assegnato al 3 artiglieria.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 26 febbraio 1891:

Grassi Giovanni, capitano di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 marzo 1891, inscritto nella riserva.

Sorbo Luigi, id. id., id. id. id.

Sandri Carlo, tenente id., id. id. id.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 15 febbraio 1891:

I sottoindicati volontari di un anno in congedo illimitato sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente, arma di artiglieria (art. 1° lettera *b*, legge 29 giugno 1882 N 830).

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza, ed assegnati ai reggimenti sottodescritti, coll'obbligo di prestare i tre mesi di servizio prescritti dalla legge nel tempo stabilito dal §§ 292 e 293 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Finzi Giorgio, 9 artiglieria, distretto di residenza Milano, reggimento 5 artiglieria.

Palazzini Gustavo, 15 id., id. Modena, id. 2 id.

Ascarelli Pellegrino, 27 id, id. Roma, id. 27 id.

Picinati Eugenio, 20 id., id. Padova, id. 20 id.

Avignone Amilcare, 16 id, id. Lecco, id. 21 id.

Ambrosini-Spinella Pietro, 28 id., id. Milano, id. 26 id.

Parodi Emilio, 26 id., id. Genova, id. 25 id.

Oberti Emilio, 26 id., id. Genova, id. 26 id.

Ianora Giovanni, 25 id., id. Roma, id. 29 id.

Vannelli Giuseppe, 18 id., id. Napoli, id. 24 id.

Con R. decreto del 26 febbraio 1891:

Spizzi Giacomo, già volontario di un anno nominato sottotenente di complemento con R. decreto 30 novembre 1890, distretto Lodi, revocata la nomina.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 22 febbraio 1891.

Pasqua Primo Livio, già sottufficiale domiciliato a Cuneo, nominato sottotenente di complemento alla milizia mobile, (art. 1° lettera *c*, legge 29 giugno 1882) distretto Cuneo ed assegnato al 23 artiglieria, rimanendo in congedo illimitato.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con. R. decreto del 26 febbraio 1891:

Tangredi Eduardo, capitano fanteria 151 battaglione Teramo, accettata la dimissione dal grado.

Minoglio Giovanni, tenente id. 23 id. Casale, id. id.

Contestabile Marcello, id. id. 283 id. Reggio Calabria, id. id.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 26 febbraio 1891:

Cardella Giuseppe, tenente fanteria residente a Napoli, dispensato, per età e per sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 26 febbraio 1891:

Mattei Cesare, sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute a Venezia, richiamato in servizio e destinato al tribunale militare di Palermo.

Con R. decreto del 22 febbraio 1891:

Cucchi Ercole, ragioniere geometra principale di 1ª classe, ufficio di revisione delle contabilità militari, collocato a riposo per infermità comprovata dal 1° marzo 1891.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 19 febbraio 1891.

Boccalandro Enrico, vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Varallo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Cavalli-d'Olivola Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Saluzzo, è tramutato a Torino, a sua domanda.

Vernetti Giovanni, pretore del mandamento di Moncalieri, è tramutato al mandamento Borgo Dora in Torino.

Martinet Lorenzo, pretore del mandamento di Rivarolo Canavese, è tramutato al mandamento di Moncalieri.

Bruno Onorato, pretore del mandamento di Garessio, è tramutato al mandamento di Rivarolo Canavese.

Margara Agostino, pretore del mandamento di Corio, è tramutato al mandamento di Garessio.

Filippi Giovanni Battista, pretore del mandamento di Diano Marina, è tramutato al mandamento di Albenga.

Lavagna Giuseppe, pretore del mandamento di Sesta Godano, è tramutato al mandamento di Diano Marina.

Terrana Alfonso, pretore del mandamento di Alia, è tramutato al mandamento di Partanna.

Ragonese Rosario, pretore del mandamento di Lentini, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1891 ed è destinato allo stesso mandamento di Lentini.

Pierazzuoli Pietro, pretore del mandamento di Biandrate, è dispensato dal servizio dal 1° marzo 1891.

Miceli Federico, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Cosenza, è tramutato al 1° mandamento di Roma.

Coopmans de Yoldi Edoardo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Cantù.

Barettoni Lodovico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Piove di Sacco.

De Jordanis Giovanni, vice pretore del mandamento di Settimo Vittone, è dispensato dal servizio.

Brizi Angelo, vice pretore del mandamento di Rocca Sinibalda, è dispensato dal servizio.

Crico Giacomo, conciliatore del comune di Musile, circondario di San Donà, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Scazzu Michele, conciliatore del comune di Sedini, circondario di Sassari, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con R. decreto del 15 maggio 1890, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate dal cav. Di Paola Filomeno dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Caserta e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Con RR. decreti del 22 febbraio 1891:

Crivellari cav. Giulio Cesare, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Matteucci cav. Paolo, consigliere della Corte d'appello di Parma, è tramutato a Firenze, a sua domanda.

Fontana cav. Paolino, consigliere della Corte d'appello di Trani, è tramutato a Bologna, a sua domanda.

Capozzi cav. Vincenzo, consigliere di Corte d'appello, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 19 febbraio 1891, è richiamato in servizio dal 20 febbraio 1891 presso la Corte d'appello di Trani, con l'annuo stipendio di 6000 lire.

Cicogna cav. Giovanni, consigliere della Corte d'appello d'Aquila, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lettera *A* della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° marzo 1891, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

De Gioannini cav. Giovanni, presidente del Tribunale civile e penale di San Remo, è nominato consigliere della Corte d'appello di Torino, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Giorgi cav. Eugenio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Aquila, applicato temporaneamente alla procura generale presso quella di Napoli, è tramutato a Napoli.

Casiglieri Pietro, vice presidente del Tribunale civile e penale di Brescia, è nominato presidente del Tribunale civile e penale di Bozzolo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Friuli Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Lecce, è tramutato a Bari, a sua domanda.

Notarianni Nicola, giudice del Tribunale civile e penale di Aquila, è tramutato a Lecce, a sua domanda.

Falconi Vincenzo, giudice del Tribunale civile e penale di Milano, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è dispensato dal 1° marzo 1891 dalla detta applicazione.

Cavarra Corrado, pretore del mandamento di Trapani, è tramutato al mandamento di Marsala.

Cordova-Boscarini Giuseppe, pretore del mandamento di Marsala, è tramutato al mandamento di Trapani.

Murgia-Meloni Bernardo, pretore del mandamento di Solarussa, è tramutato al mandamento di Senl.

Benincasa Camillo, pretore del mandamento d'Ajello in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per giorni 45 dal 20 del corrente mese, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Calanna.

Cardia Antonio, pretore del mandamento di Guasila, è collocato, a sua domanda in aspettativa per motivi di salute per cinque mesi dal 1° marzo 1891 con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Guasila.

Sutera Gustavo, pretore del mandamento di Castelsardo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per 3 mesi dal 1° marzo 1891, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Castelsardo.

Cavaggioni Ernesto, vice pretore in temporanea missione al 1° mandamento di Alessandria, con la mensile indennità di lire 100, è esonerato dalla detta missione ed è tramutato al mandamento di Raccuja, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Savini Riccardo Arturo, vice pretore in temporanea missione al mandamento di Spilimbergo con la mensile indennità di lire 100, è esonerato dalla detta missione ed è tramutato al mandamento di Salussola, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Dettori Salvatore, vice pretore in temporanea missione al mandamento di Nuoro con la mensile indennità di lire 100, è esonerato dalla detta missione ed è tramutato al mandamento di Solarussa, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Fois Tanchis Onofrio, vice pretore in temporanea missione al mandamento d'Iglesias con la mensile indennità di lire 100, è esonerato dalla detta missione ed è tramutato al mandamento di Guasila, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Guidi Guido, vice pretore in temporanea missione al mandamento di Carrara con la mensile indennità di lire 100, è esonerato dalla detta missione ed è tramutato al mandamento di Biandrate con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Pugi Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Prato Città.

Revello Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di S. Martino d'Albaro.

Balestreri Leone, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento S. Vincenzo in Genova.

Burlassi Adolfo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento S. Teodoro in Genova.

Denegri Gustavo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Ronco Scrivia.

Maglione Giacomo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Alassio.

Petrei Tommaso, vice conciliatore nel comune di Atri, circondario di Teramo, è dispensato dal servizio.

Pintus Pietro, vice conciliatore nel comune di Semestene, circondario di Sassari, è dispensato dal servizio.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti del 19 febbraio 1891:

Giusti Nicola, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Taranto, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1891, e gli è conferito il titolo e il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Antonelli Giulio, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Aquila, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Avezzano, coll'annuo stipendio di lire 3000, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Pesci Leopoldo, cancelliere della pretura di Savignone, è tramutato alla pretura di Varazze, a sua domanda, lasciandosi vacante pel cancelliere in aspettativa Brizio Giacomo il posto alla pretura di Savignone.

Soldi Luigi, cancelliere della pretura di Caltanissetta, è tramutato alla pretura di Santa Caterina Villarmosa.

Guccione Francesco Paolo, cancelliere della pretura di Santa Caterina Villarmosa, è tramutato alla pretura di Caltanissetta.

Cerchione Salvatore, vice cancelliere della pretura di Cervaro, è nominato cancelliere della pretura di Palazzo San Gervasio, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Con decreti ministeriali del 19 febbraio 1891:

Pirchio Eugenio, cancelliere della pretura di Sava, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Taranto coll'attuale stipendio di lire 2000.

Speranza Francesco, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Aquila, è nominato sostituto segretario della stessa procura generale, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Accattino Federico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Genova, è nominato vice cancelliere della pretura di Gandino, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Malpiero Alberto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della pretura di Biadene in Montebelluna, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti del 22 febbraio 1891.

Liguori Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1° lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 marzo 1891.

Grazioli Cesare, cancelliere della pretura di Campiglia Marittima, è tramutato alla pretura di Camajore, a sua domanda.

Galarti Francesco, cancelliere della pretura di Camajore, è tramutato alla pretura di Campiglia Marittima, a sua domanda.
Ramo Alberto, cancelliere della pretura di Carloforte, è tramutato alla pretura di Íggius, a sua domanda.
Cano Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Tempio, è nominato cancelliere della pretura di Carloforte, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Con Ministeriale decreto del 22 febbraio 1891:

Peggion Edoardo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Cagliari, è nominato vice cancelliere aggiunto a tribunale civile e penale di Tempio, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con ministeriale decreto del 23 febbraio 1891:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3000, con decorrenza dal 1° febbraio 1891, al signor:
Chiesa Luigi, cancelliere del tribunale civile e penale di Alessandria.

Con ministeriali decreti del 24 febbraio 1891:

Bozzano Beniamino, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Conegliano, è tramutato al tribunale civile e penale di Padova, a sua domanda.
Broglio Luigi, vice cancelliere della pretura del 4° mandamento di Milano, è tramutato alla pretura dell'8° mandamento di Milano.
Gusberti Pio, vice cancelliere della pretura dell'8° mandamento di Milano, è tramutato alla pretura del 4° mandamento di Milano.
Gaspari Giovanni, vice cancelliere della pretura di Gissi è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Lanciano, coll'attuale stipendio di lire 1300, lasciandosi vacante per l'aspettativa di Marciani Gaetano il posto di vice cancelliere della pretura di Gissi.
Martelloni Cesare, vice cancelliere della pretura di San Giovanni Val darno, è tramutato alla pretura del 3° mandamento di Firenze, a sua domanda.
Branchetti Pilade, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Firenze, è nominato vice cancelliere della pretura di San Giovanni Valdarno, coll'annuo stipendio di lire 1300.
Franchi Brunellesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Firenze, è nominato vice cancelliere della pretura di Pontassieve, coll'annuo stipendio di lire 1300.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Possono accettarsi telegrammi anche per Arica (Chili), purchè redatti in linguaggio chiaro

Ristabilito cavo Aivaly-Metelin; telegrammi per l'isola di Metelin (Turchia d'Asia) riprendono corso normale.

Ristabilita linea Moulmein-Bangkok; telegrammi pel Siam ed oltre riprendono stradamento normale.

Ristabiliti cavi Jamaica — Porto Rico — St. Croix; telegrammi per qualunque ufizio delle Indie Occidentali e per le Guiane riprendono corso normale.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso a quattro assegni di lire 3000 ciascuno per istudii di perfezionamento negli istituti scientifici stranieri per un anno a cominciare dal 1° novembre p. v.

A parità di merito, sarà data la preferenza ai cultori delle seguenti discipline;

a) Scienze giuridiche:
1° Diritto commerciale,
2° Scienza dell'Amministrazione,
3 Procedura civile.

b) Scienze medico-chirurgiche:
1° Anatomia umana,
2° Neuropatologia,
3° Oculistica.

c) Scienze fisico-matematiche:
1° Geometria superiore,
2° Analisi superiore,
3° Meccanica,

d) Scienze naturali:
1° Fisiologia vegetale,
2° Zoologia,
3° Embriologia comparata,

e) Scienze filologiche e filosofiche:
1° Psicologia e pedagogia,
2° Storia antica,
3° Filologia classica.

Sono ammessi a concorrere a detti assegni coloro, che hanno conseguito la laurea dottorale in un istituto di studi superiori del regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea al 30 aprile p. v. non siano decorsi più di quattro anni. Coloro che occupano un posto di assistente in un istituto universitario, e coloro, che nel concorso dell'anno passato sono stati dichiarati eleggibili con almeno 8/10 di punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice, saranno ammessi al presente concorso, ancorchè dal giorno, in cui superarono il detto esame, fino al 30 aprile p. v. siano trascorsi più di quattro anni, ma non più di cinque anni.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere redatte in carta col bollo da una lira e fatte pervenire al Ministero dell'istruzione pubblica (Divisione per l'istruzione superiore) non più tardi del 30 aprile p. v.

Le istanze fatte in contravvenzione alla legge sul bollo, o pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine utile, saranno respinte.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali, stampate sottoscritte, sulla materia, nella quale il concorrente dichiarerà di volersi perfezionare; dai titoli conseguiti negli studi e da un regolare certificato, che comprovi la data dell'esame di laurea.

Potranno inoltre essere allegati all'istanza tutti quei documenti, che il concorrente creda opportuni a provare la maturità degli studi da lui fatti e la sua attitudine al perfezionamento.

Roma, 2 marzo 1891.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal regolamento Universitario approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 è aperto il concorso alle seguenti Cattedre:

Per ordinario.

Università di Cagliari — Clinica chirurgica e medicina operatoria.
Università di Napoli — Igiene.
Università di Padova — Chimica generale.
Università di Palermo — Clinica chirurgica.

Per straordinario.

Università di Cagliari — Diritto romano.
Università di Genova — Chimica farmaceutica,

Accademia scientifico-letteraria di Milano — Storia antica.
Università di Napoli — Pedagogia.
Università di Torino — Astronomia.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 25 luglio 1891.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti della Commissione esaminatrice.

Roma, 2 marzo 1891.

Il Direttore
Capo della Divisione per la Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 27 aprile 1885, N. 3048, Serie 3ª, colla quale la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, agisce per conto del R. Governo nell'esecuzione dei lavori per l'impianto di un nuovo Rifornitore per la Stazione di Orte;

Veduto il decreto del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici in data 6 ottobre 1888, N. 17740|a, Div. 3ª, col quale venne approvata, anche agli effetti della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, la sistemazione del servizio d'acqua nella Stazione di Orte-Linea Roma Orte-Ancona;

Veduto il decreto Prefettizio in data 25 agosto 1890, N. 38634, con cui venne ordinato alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali Concessionaria dell'Esercizio delle Ferrovie della Rete Adriatica, la quale agisce a nome e per conto del R. Governo, di versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, le indennità convenute colle Ditte appresso indicate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori sddescritti;

Veduta la ricevuta provvisoria di versamento rilasciata dalla Cassa dei Depositi e Prestiti di Roma in data 9 febbraio 1891, N 759, nella complessiva somma di lire quattrocentosettantotto, colla quale viene comprovato l'eseguito deposito delle somme dovute alle Ditte stesse;

Veduto l'articolo 30 della Legge 25 giugno 1865, N. 2359;

Decreta:

1° La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali Esercente la Rete Adriatica (Società anonima col Capitale di L. 260 milioni interamente versati, residente in Firenze) agente a nome e per conto del R. Governo è autorizzata alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente Decreto.

2° Sarà a cura della suddetta Società provveduto alla registrazione del presente Decreto, ed alle formalità previste dagli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, N. 2359.

3° Trascorso il termine prefisso dall'anzidetto articolo 51 senza obbiezioni, sarà disposto pel pagamento delle indennità depositate, dopo però che gli espropriati od aventi diritto avranno, a proprie spese, provato alla Prefettura che il fondo occupato dalla Società trovasi nelle condizioni stabilite dall'articolo 55 della suddetta legge.

4° Il Sindaco di Orte provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente Decreto, ed a notificarlo agli espropriati a mezzo dell'Usciere comunale.

5° Il presente Decreto è esente da tassa di bollo e registro agendosi dalla Società per conto ed interesse dello Stato.

Roma, il 18 febbraio 1891.

Il Prefetto
CALENDA.

NUMERO progressivo	NUMERO dell'elenco	NUMERO del piano	COGNOME, NOME e paternità dei proprietari	DOMICILIO	IDENTIFICAZIONE DEGLI STABILI di cui si autorizza l'occupazione: Mappa	N. di mappa	Coltura	Contrada o Vocabolo	Confini	SUPERFICIE da occuparsi: per ogni Mappale m. q.	per ogni Ditta m. q.	Indennità stabilita L. C.
1	1	1	Manni Ing. commend. Francesco fu Domenico.	Roma, via Princ. Umberto, 198.	Sez. 3ª	518	Seminativo	Malignano	Fiume Tevere - ferrovia, e residuo fondo a due lati	1,095 »	1,095 »	478 »

Italiane lire quattrocentosettantotto.

In nome di Sua Maestà
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne sieno richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 18 febbraio 1891.

IL PREFETTO.

Il sovraesteso decreto venne registrato a Roma li 23 febbraio 1891 al N 5038, registro 144, Atti pubblici, *gratis*.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 27 aprile 1885 n. 3048, serie III, colla quale la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica e autorizzata ad agire nel nome e per conto del Governo nei lavori di raddoppio dei binari sulle linee di proprietà del Demanio dello Stato;

Veduto il decreto del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici in data 26 gennaio 1889 n. 909[a, Div. 3ª col quale venivano approvati anche agli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i lavori per il raddoppio dei binari fra le Stazioni di Fara Sabina ed Orte e precisamente fra i Km. 37 + 372.60 e 81 + 987.85 della linea Roma-Orte;

Veduto il decreto Prefettizio in data 30 agosto 1890, num. 39264 con cui venne ordinato alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali Concessionaria dell'Esercizio delle Ferrovie della Rete Adriatica, la quale agisce a nome e per conto del R. Governo, di versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, le indennità convenute colle Ditte appresso indicate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori su descritti.

Veduta la ricevuta provvisoria di versamento rilasciata dalla Cassa Depositi e Prestiti di Roma in data 9 febbraio 1891 n. 757 e 758 nella complessiva somma di lire 1875,17 colla quale viene comprovato l'eseguito deposito delle somme dovute alle Ditte stesse.

Veduto l'art. 30 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Decreta:

1° La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali Esercente la Rete Adriatica (Società anonima col Capitale di L. 260 milioni interamente versati, residente in Firenze) agente a nome e per conto del R. Governo è autorizzata alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente Decreto.

2° Sarà a cura della suddetta Società proveduto alla registrazione del presente Decreto, ed alle formalità prescritte dagli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865 n. 2359.

3° Trascorso il termine prefisso dall'anzidetto art. 51 senza obbiezioni, sarà disposto pel pagamento delle indennità depositate, dopo però che gli espropriati od aventi diritto avranno, a proprie spese, provato alla Prefettura che i fondi occupati dalla Società trovansi nelle condizioni stabilite dall'art. 55 della suddetta legge.

4° Il Sindaco di Orte provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente Decreto, ed a notificarlo agli espropriati a mezzo dell'Usciere Comunale.

5° Il presente decreto è esente da tassa di bollo e registro agendosi dalla Società per conto ed interesse dello Stato.

Roma, li 18 febbraio 1891.

Il prefetto
CALENDA.

NUMERO progressivo	NUMERO dell'elenco	NUMERO del piano	COGNOME, NOME e paternità dei proprietari	TITOLO della occupazione	IDENTIFICAZIONE DEGLI STABILI di cui si autorizza l'occupazione: Mappa	Num. di mappa	Coltura	Contrada o Vocabolo	Confini	SUPERFICIE da occuparsi per ogni Mappale m. q	per ogni Ditta m. q.	Indennità stabilita L. C.
1	!	1	Morelli Edmondo fu Marcantonio, domiciliato a Civita Castellana.	Deviazione Strada Comunale pel Gallese.	Sez. 3ª Modena.	474/2	Coltivo alberato vitato	Melegnano	Strada Comunale da Orte a Gallese e residuo fondo.	58 »		
	»	»		Id.	Id.	663/1	Id.	Id.		603 »		
	»	»		Raddoppio del binario.	Id.	663/1	Id.	Id.		212 »		
	»	3	Id	Id.	Id.	475	Id.	Id.	Ferrovia, Chiesa dei Raccomandati di Orte e residuo fondo.	48 »		
	»	5	Id.	Id.	Id.	750	Id.	Id.	Chiesa dei Raccomandati di Orte, Tofoni Antonio, Ferrovia e residuo fondo.	1,019 »		
	»	»		Id.	Id.	749	Id.	Id.		219 »		
	»	»		Id.	Id.	748	Id.	Id.		401 »		
	»	»		Id.	Id.	747	Id.	Id.		418 »		
											2,978 »	1,786 91
2	3	6	Tofoni Antonio fu Evangelista, domiciliato in Orte.	Id.	Id.	482	Id.	Id.	Morelli Edmondo, Ferrovia e residuo fondo.	147 »	147 »	88 26
											Somma	1,875 17

Italiane lire *milleottocentosettantacinque* e centesimi *diciassette*.

In nome di Sua Maestà
UMBERTO I
per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli Uscieri che ne siono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 18 febbraio 1891.

IL PREFETTO.

Il sovraesteso Decreto venne registrato a Roma li 23 febbraio 1891 al n. 5040 reg. 144, atti pubblici, *gratis*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 5 marzo 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 770, 9.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 43.
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado massimo = 14°, 2. minimo = 3°, 5.
Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 5 marzo 1891.

Europa fortissima depressione intorno Stocolma, elevata 776 mill. costa occidentale Francia, Stocolma 728, Zurigo 773.

Italia, 24 ore: barometro salito specialmente centro, nevicate medio Appennino, pioggierelle centro.

Venti generalmente freschi e abbastanza forti primo quadrante.

Temperatura diminuita Italia superiore.

Stamane cielo nuvoloso Sud, generalmente sereno altrove.

Venti settentrionali freschi Sud, debolissimi Nord.

Barometro 771 a 772 Nord Centro, 768 Cagliari, Malta, Atene.

Mare mosso coste meridionali.

Probabilità: venti deboli giranti a ponente, cielo nuvoloso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 5 marzo 1891

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del ministro della guerra, con la quale partecipa la promozione a maggiore generale dell'onorevole Afan de Rivera; senza però che ne derivi aumento di stipendio. La lettera sarà trasmessa alla Giunta per le elezioni.

Chiama quindi a far parte della Commissione sulla proposta di legge pel ritorno al collegio uninominale, invece degli onorevoli Nicotera, Salandra e Colombo gli onorevoli Grimaldi, Torraca e Carmine; e della Commissione sulle tranvie e ferrovie economiche gli onorevoli Gianolio e Tortarolo.

Risultamento della votazione di ieri.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione di ieri:

L'onorevole Ferracciù fu eletto vice presidente della Camera con 311 voti.

A segretario fu eletto l'onorevole Suardo con 191 voti.

Per la Commissione generale del bilancio furono eletti gli onorevoli Chinaglia con voti 206; Plebano, 199; Lovito, 196; Mussi, 194; Fortis, 190; Giampietro, 188; Sonnino, 187 e Prinetti, 185.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica le conclusioni della Giunta che ha riconosciuto non contestabili le elezioni degli onorevoli Maffi a Massa Carrara, Carlo Nasi a Parma, e Ruspoli a Piacenza. Li dichiara quindi eletti salvo casi di incompatibilità.

Lettura di una proposta di legge.

ADAMOLI, segretario, dà lettura di una proposta di legge onde esimere dalle tasse la lotteria di un milione da farsi pel collegio degli orfani dei maestri elementari in Anagni.

NASI CARLO giura.

Discussione del disegno di legge per la conversione in legge di un regio decreto di autorizzazione a Comuni di eccedere la sovrimposta.

FORTUNATO, segretario, ne dà lettura.

TORRACA nota che, mentre il programma del Governo è quello di raggiungere il pareggio con economie e non per vie di imposte, si autorizzano i Comuni ad aumentare le imposte invece che a fare economie.

Ora le amministrazioni sono diverse, ma i contribuenti sono gli stessi, e dovrebbesi evitare questa diversità di sistema.

I contribuenti son già troppo aggravati per dato e fatto delle condizioni deplorevoli delle finanze dei Comuni, le quali dovrebbero essere assolutamente restaurate, se si vuole il vero bene del Paese.

CUCCHI L., crede che sarebbe il caso di ritoccare l'art. 56 della legge sulla perequazione fondiaria, e prega che sia presto presentata una legge sui tributi locali.

PERRONE DI SAN MARTINO rileva la enorme somma alla quale sono saliti in breve tempo i bilanci dei Comuni e delle Provincie.

Si unisce quindi alle raccomandazioni fatte dagli altri oratori perchè siano presi energici provvedimenti in proposito.

GIANOLIO ritiene che convenga non già limitare lo studio al riordinamento dei tributi locali, ma estenderlo alle spese modificando le leggi che addossarono ai Comuni pesi incomportabili.

COLAIANNI non conviene con l'onor. Torraca che tra le spese eccessive dei Comuni si debbano porre quelle per l'istruzione elementare, tuttora troppo deficente in Italia.

Nemmeno per l'igiene crede che i Comuni spendano troppo; l'eccesso si verifica piuttosto, a suo avviso, nelle spese facoltative. Bisogna quindi riordinare i tributi locali per modo che ad ogni spesa corrisponda un'imposta.

Del resto non è la proprietà fondiaria la più aggravata dalle imposte, perchè il maggior reddito dei Comuni consiste nel dazio di consumo (Rumori) e per proporzionare le imposte alle necessità conviene rendere autonomi i Comuni (Commenti).

TORRACA insiste nella necessità di non forzare i Comuni a fare spese sproporzionate ai loro mezzi; ma non crede che l'emancipazione dei Comuni sarebbe rimedio idoneo.

NICOTERA, ministro dell'interno, riconosce che lo Stato ha adossato ai Comuni troppo oneri, ma non crede che i contribuenti verrebbero alleviati se quelle spese venissero riprese dallo Stato, come non crede che, senza efficaci garanzie, si possano rendere perfettamente autonomi i Comuni.

Tutto questo per altro formerà materia di studi e di proposte da parte del Governo.

PRESIDENTE dispone che si faccia la votazione segreta del disegno di legge.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lascino le urne aperte.

Verificazione di poteri.

FORTUNATO, segretario, legge le conclusioni della Giunta sulla elezione contestata del Collegio di Grosseto, le quali sono per la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Alberto Racchia.

CAVALLOTTI spera che la notevole minoranza della Giunta, della quale fa parte il presidente della Giunta medesima, vorrà invocare

per l'onorevole Racchia quel rigore della legge che la Giunta ha a 'operato in altre elezioni.

L'articolo 1° della legge sulle incompatibilità esclude dalla eleggibilità gli ufficiali superiori di terra e di mare nei distretti elettorali nei quali esercitano l'ufficio del loro grado.

Ora, come poteva, dice l'oratore, l'ammiraglio Racchia venire eletto nel collegio di Grosseto il quale fa parte del primo dipartimento marittimo a lui affidato? La Giunta ha escluso che l'ammiraglio Racchia possa esercitare l'ufficio suo all'infuori del golfo di Spezia; ma la legge è chiara e non ammette interpretazioni.

La Giunta distingue anche tra comando e sorveglianza; ma la legge non fa questa distinzione.

Essa ha alluso anche ad alcuni regolamenti; ma a torto perchè non solo la legge dice chiaramente che tutto il dipartimento dipende dal comandante, ma lo stesso precetto è riprodotto nei regolamenti.

L'oratore ritiene poi che la qualità del candidato non sia rimasta senza influenza sul risultato delle elezioni; giacchè l'onorevole Racchia ha avuto una strabocchevole maggioranza nelle sezioni litoranee; mentre in tutte le altre del Collegio ebbe la prevalenza il suo competitore.

Conchiude con l'augurarsi che la Camera vorrà essere ossequente alla legge. (Approvazioni all'estrema sinistra).

PARPAGLIA, facendo parte della minoranza della Giunta, dichiara che la minoranza stessa è stata mossa dalle medesime considerazioni esposte dall'preopinante; e dimostra, col richiamo di disposizioni legislative e regolamentari, che il comandante del dipartimento esercita costantemente il suo ufficio in tutto il dipartimento, nessuna parte di esso eccettuata.

ERCOLE osserva che nessuno degli oppugnatori delle conclusioni della minoranza si è occupato della considerazione, contenuta nella relazione, che la giurisdizione effettiva sul personale e sul materiale della marina, per l'art, 5 del regolamento approvato col regio decreto 20 novembre 1879, appartiene ai capitani di porto i quali dipendono direttamente dal Ministero: e che quand'anche la tesi sia disputabile bisogna accettare l'interpretazione più favorevole.

LANZARA, relatore, all'osservazione fatta dall'onorevole Ercole aggiunge che la legge sulle incompatibilità sanzionò uno stato di fatto che ora è perfettamente mutato per effetto del regolamento del 1879; giacchè prima di cotesto regolamento le capitanerie di porto dipendevano effettivamente dal capo del dipartimento, mentre oggi simile dipendenza è cessata.

Ora il capo del dipartimento non ha nessuna giurisdizione sul personale nè delle capitanerie, nè dei semafori, il solo personale che si trovi nel Collegio di Grosseto.

Fa notare poi all'onorevole Parpaglia ch'egli ha considerato le attribuzioni dei capi di compartimento i quali non sono da confondersi con i capi di dipartimento.

LAZZARO. A suo avviso la Camera, giudicando come una giuria, deve dire se è convinta che il grado dell'onorevole Racchia abbia potuto esercitare influenza sulla sua elezione; ed egli crede che si debba rispondere affermativamente

Molto più che, se si dovessero seguire le argomentazioni dell'onorevole relatore, bisognerebbe ritenere che il capo di dipartimento non eserciti nessuna giurisdizione.

Voci. Ai voti! Ai voti!

CAVALLOTTI non accetta la tesi quale fu posta dall'onorevole Lazzaro: la Camera non deve pronunziarsi sulla influenza reale o potenziale, ma sulla lettera della legge.

Osserva poi che i regolamenti riferiti dal relatore e dall'onorevole Ercole si riferiscono alle attribuzioni mercantili e non alle militari; per queste non può essere revocato in dubbio che gli ufficiali marittimi dipendono dal capo di dipartimento.

(Dopo prova e controprova, la Camera non approva le conclusioni della Giunta — Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE dichiara vacante un seggio nel Collegio di Grosseto.

FORTUNATO legge le seguenti conclusioni della Giunta sulla elezione contestata del 2° Collegio di Catanzaro:

1° Sia convalidata la proclamazione degli onorevoli Squitti Baldassarre, Cefaly Antonio, Curcio Giorgio a deputati del 2° Collegio di Catanzaro:

2° Sia annullata la proclamazione fatta dall'assemblea dei presidenti in persona dell'onorevole Francica Michele come quarto dei deputati del Collegio istesso;

3° Sia convalidata la proclamazione, che la vostra Giunta fa, del candidato Strani Amilcare come quarto dei deputati del Collegio di Catanzaro secondo con voti 5,282, salvo ragioni di incompatibilità ed ineleggibilità;

4° Finalmente siano rinviati all'autorità giudiziaria tutti i verbali delle sezioni di Filadelfia, perchè provveda contro tutti i componenti il seggio di quelle sezioni per broglio o falsità nei verbali medesimi, e contro chiunque risulti mandante o complice in tale reato.

DI SAN DONATO non crede corretto che, annullato il risultato di cinque sezioni, si possa far luogo alla proclamazione di un candidato diverso da quello proclamato dall'assemblea dei presidenti, e ritiene che si debba riconvocare il collegio per l'elezione di un deputato.

ROSANO, relatore, difende le conclusioni della Giunta, sostenendo che, compiuti diligentemente i voti, l'onorevole Francica si trova per un voto al disotto dell'onorevole Strani, anche se fossero ritenute valide le operazioni elettorali nelle sezioni di Francavilla e di Filadelfia, operazioni, d'altronde, indubbiamente irregolari, e che perciò doverono essere annullate.

DI SAN DONATO insiste nelle sue opinioni, e propone che, annullata la proclamazione del quarto eletto nel Collegio di Catanzaro, siano richiamati gli elettori alle urne.

UNGARO si unisce all'onorevole Di San Donato: e in ogni modo domanda che le conclusioni della Giunta siano votate per divisione.

ROSANO, relatore, mantiene le conclusioni della Giunta.

DI SAN DONATO mantiene la sua proposta di annullamento.

(La Camera respinge la proposta dell'onorevole Di San Donato, e approva le conclusioni della Giunta).

PRESIDENTE proclama eletto l'onorevole Strani a deputato del Collegio di Catanzaro.

Svolgimento d'interpellanze.

SUMMONTE svolge la sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici sul ritardo delle opere di bonifica in provincia di Foggia.

Ricorda al ministro che si tratta di lavori deliberati per legge, e chiede che, dopo tanti progetti e tante promesse, abbiano i lavori stessi almeno un principio di esecuzione; specialmente di evidente urgenza e che non importano grave spesa.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, riconosce degne del maggiore interesse le bonifiche della provincia di Foggia, e promette che per quelle per le quali si hanno progetti esecutivi, farà presto procedere all'appalto. Per le altre per le quali non si hanno che progetti di massima, affretterà gli studi.

SUMMONTE prende atto di queste dichiarazioni, e si dichiara soddisfatto.

IMBRIANI svolge la sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici circa l'indennizzo chiesto dai comuni costruttori della strada risalente la valle del Cismone, poscia dichiarata nazionale.

Narrati i fatti, dice il Governo non accordò mai l'indennizzo reclamato dai Comuni, ritenendo che a ciò ostasse la legge: ma aggiunge che tutti, anche il Consiglio di Stato, ammisero però per ragioni di equità l'indennizzo medesimo, da concedersi presentando un apposito disegno di legge.

Domanda quali siano gli intendimenti del ministro.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde che i Comuni interessati nella strada ricordata dall'onorevole Imbriani hanno speso non 000,000 ma 116,000 lire: e abolito il pedaggio, ma abolita anche la manutenzione a loro carico, i Comuni medesimi non hanno in fondo speso nulla, perchè hanno risparmiato ogni anno oltre 0,000 lire per questo scopo, senza contare che hanno evitato le spese per possibili riparazioni straordinarie,

Quindi nè ragioni di legge, nè ragioni di equità consigliano altri provvedimenti.

IMBRIANI dichiara di non essere soddisfatto.

Prima di tutto bisogna por mente che il consorzio fu co ttivo non volontario e che lo Stato invece di 150 mila lire alle quali era obbligato per legge non ha contribuito che 67,000 lire.

In fondo, appropriandosi la strada, il Governo ha tolto ai Comuni interessati quel che loro spetta e cita in proposito alcuni brani di una relazione dell'onorevole Pascolato.

Si duole anzi che questi non sia presente per difendere le sue idee.

Termina augurandosi che il Governo voglia verso enti morali sentirsi obbligato come lo sarebbe verso privati e che ritorni quindi sulla sua determinazione.

CLEMENTI parla per fatto personale, essendo deputato del Collegio dove stanno i Comuni di cui ha parlato l'onorevole Imbriani, lo ringrazia per aver sostenuto energicamente i loro diritti e nello stesso tempo fa osservare che il suo collega Pascolato è assente da Roma per affari di famiglia.

IMBRIANI è dolente delle parole pronunziate intorno all'onorevole Pascolato, che è assente da Roma per motivi giustificabilissimi, nota però che è presente l'onorevole Marchiori che anche egli potrebbe tutelare i diritti dei suoi rappresentati.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dimostra come la questione debba essere risoluta in via di diritto e che il Governo non ha fatto che attenersi scrupolosamente ai pareri del Consiglio di Stato.

MARCHIORI parla per fatto personale, spiegando quali siano stati i concetti che egli ha sostenuto riguardo alla strada di cui ha parlato l'onorevole Imbriani.

IMBRIANI replica dimostrando che le cifre citate dall'onorevole ministro non erano esatte.

Risultamento della votazione.

PRESIDENTE dà comunicazione del risultato della votazione sul disegno di legge per autorizzare alcuni Comuni ad eccedere la sovrimposta:

Votanti	273
Favorevoli	207
Contrari	60

(La Camera approva).

Presentazione e svolgimento d'interrogazioni.

PRESIDENTE dà comunicazione della seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quando verranno promulgati i regolamenti esecutivi prescritti dall'art. 101 della nuova legge sulle Opere pie.

« Costantini ».

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde che il regolamento di cui domanda l'onorevole Costantini sarà completato nella settimana ventura.

COSTANTINI ringrazia.

PRESIDENTE dà comunicazione di quest'altra domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici se è vero che voglia spostarsi, contro i desideri ed i voti delle popolazioni interessate, la stazione di Capo d'Orlando della Messina-Cerda.

« Di Sant'Onofrio. »

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dirà domani se e quando potrà rispondere.

Discussione sull'ordine del giorno.

VENDRAMINI domanda all'onorevole ministro delle finanze se domani potrà rispondere alla sua interpellanza.

COLOMBO, ministro delle finanze, risponde affermativamente.

SARDI domanda una proroga per lo svolgimento della sua interpellanza, giacchè ancora non sono preparati tutti i materiali.

COLOMBO, ministro delle finanze, acconsente che l'interpellanza dell'on. Sardi sia posta in coda all'ordine del giorno.

IMBRIANI domanda all'onorevole Nicotera quando potrà essere svolta la interpellanza presentata dall'oratore sulla concessione della nazionalità italiana.

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde che sarebbe pronto anche per domani

IMBRIANI ringrazia della gentile risposta che fa supporre che il ministro voglia risolvere la questione conformemente ai desideri dell'oratore.

NICOTERA, ministro dell'interno, dice che la questione sarà risoluta secondo la legge.

IMBRIANI svolgerà la sua interpellanza non domani, ma lunedì.

(Così resta stabilito).

VISOCCHI domanda se la sua interpellanza al ministro delle finanze potrà essere svolta domani.

COLOMBO, ministro delle finanze, risponde che sì.

(Così resta stabilito.)

COLOMBO, ministro delle finanze, e VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, accettano le interpellanze degli onorevoli De Martiis e Mariotti, proponendo che l'una e l'altra siano svolte quando verrà il loro turno.

IMBRIANI domanda quando sarà svolta la sua proposta di legge per l'acquedotto delle Puglie.

COLOMBO, ministro delle finanze, risponde che potrà essere svolta nella seduta di martedì.

(Così resta stabilito).

ROSANO domanda se la sua interpellanza sarà svolta lunedì.

COLOMBO, ministro delle finanze, risponde affermativamente.

Presentazione di un disegno di legge,

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per alcune modificazioni da introdurre nel bilancio d'assestamento.

Domanda che sia trasmesso alla Commissione del bilancio.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle 6,30.

Accademia Reale delle Scienze di Torino

CLASSE DELLE SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

ADUNANZA DEL 1° MARZO 1891.

Presiede il prof. MICHELE LESSONA *presidente dell'Accademia.*

Il socio Peyron, ff. di segretario, offre a nome dell'autore Ernesto Schiapparelli, prof. nell'Istituto di studi superiori a Firenze, il secondo volume del Libro dei funerali degli antichi egiziani, che egli tradusse e commentò in splendida edizione.

L'importante lavoro ebbe già l'onore del premio di archeologia della R. Accademia dei Lincei.

Al qual dono il dotto egittologo aggiunse il primo volume de' suoi studi sull'antico Egitto, che ha per titolo: « La catena orientale dell'Egitto ».

Il socio Giuseppe Carle offre da parte dell'autore, l'opuscolo intitolato: « Prelezione e programma al corso di storia della scienza costituzionale e politica italiana » dato da Luigi Rossi nella R. Università di Bologna (Bologna 1891) ed informa brevemente la classe sul contenuto.

Lo stesso socio Carle presenta e legge per la pubblicazione negli *Atti* una memoria del prof. Angelo Maiorana della R. Università di Catania, col titolo: « La funzione sociale della Monarchia ».

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 4. — In una conferenza tenuta ieri dal partito liberale, il presidente del Consiglio, Szapary, abbozzò la risposta che si propone di fare all'interpellanza sull'azione delle potenze relativamente alla questione dei nichilisti in Bulgaria.

Disse che, in seguito a misure rigorose prese in Svizzera ed altrove, nichilisti cominciarono a recarsi in Bulgaria.

L'Austria Ungheria, come il Governo tedesco, chiamò l'attenzione del rappresentante austro-ungarico a Sofia su questo fatto.

Il Governo bulgaro fece buona accoglienza alla comunicazione, ringraziando e promettendo di prendere i provvedimenti necessari. A questo soltanto s'è limitata l'azione dell'Austria Ungheria.

BUDAPEST, 4. — *Camera dei Deputati*. — Il presidente del Consiglio, Szapary, rispondendo all'interpellanza sull'azione dell'Austria-Ungheria relativamente alla questione dei nichilisti in Bulgaria, dichiara che il conte Kalnoky, avendo saputo che dei nichilisti i quali cospiravano in Francia ed in Svizzera contro il Governo russo e la vita dello Czar si erano recati in Bulgaria, ordinò al rappresentante austro ungarico a Sofia di richiamare l'attenzione del Governo bulgaro sul pericolo che si potesse supporre che la Bulgaria appoggiasse le mene dei nichilisti.

Gl'incaricati d'affari di Germania e d'Italia fecero le stesse osservazioni al Governo bulgaro.

Questo ringraziò dichiarando energicamente che esso non appoggia tali mene, che furono bensì accordati impieghi ad alcuni russi sulla fede di documenti falsificati, ma che il Governo sorveglia attentamente i loro atti.

La Camera prende atto della risposta del presidente del Consiglio.

LONDRA, 4. — La Borsa oggi fu pesante in seguito alle voci di sospensione dei pagamenti di una Casa bancaria ed a forti impegni della speculazione sull'argento.

BUCAREST, 4. — Il generale Mano ed il signor Lahovary hanno rifiutato di prender parte ad una combinazione ministeriale presieduta dal generale Floresco, presidente del Senato, e rappresentante di tutte le frazioni del partito conservatore liberale.

Si assicura però che il generale Floresco abbia ugualmente adempiuto l'incarico di comporre il nuovo Gabinetto d'accordo col signor Catargi, e si dà per certo che i nuovi ministri presteranno oggi giuramento nelle mani del re.

Il generale Floresco prenderebbe, oltre la presidenza del Consiglio, il portafogli degli affari esteri.

BERLINO, 4. — Il *Berliner Tageblatt* annunzia che un russo, certo Frisca, è stato arrestato in una località vicino a Friedrichshagen, quale sospetto di aver preso parte all'assassinio del generale Seliverstoff.

STRASBURGO, 4 — La delegazione del paese approvò, ad unanimità, la proposta d'indirizzare all'imperatore la preghiera di sopprimere i provvedimenti sui passaporti od almeno di attenuarne l'esecuzione, protestando della lealtà della popolazione.

VIENNA, 4 — Sono conosciuti i risultati di 28 elezioni di deputati di Reichsrath nelle circoscrizioni della città della Boemia.

Furono eletti 12 tedeschi, 1 Vecchio Czeco e 11 Giovani Czechi.

Questi ultimi guadagnarono sette seggi che prima appartenevano ai Vecchi Czechi.

Vi sono quattro ballottaggi. In essi è compreso Rieger, capo dei vecchi czechi.

Le elezioni della Moravia, della Galizia e di Salisburgo finora conosciute non portano cambiamento.

Nelle elezioni della Bucovina i Tedeschi guadagnarono un seggio, che prima apparteneva ai Rumeni.

WASHINGTON, 4. — Venne chiusa la sessione della Camera dei Rappresentanti.

Questa chiusura provocò un incidente

I democratici si rifiutarono di associarsi ad una mozione di ringraziamento allo *Speaker*.

Dopo la chiusura, i repubblicani e i democratici intuonarono vari canti prima di separarsi.

WASHINGTON, 4. — Il Congresso si è aggiornato.

Il presidente della repubblica firmò tutti i progetti di legge che autorizzano i crediti votati regolarmente ogni anno e la nuova legge relativa ai diritti di autore.

LISBONA, 4. — Ebbe luogo l'apertura delle Cortes.

I Pari e i Deputati si riunirono sotto la presidenza del presidente della Camera.

Dopo la lettura del decreto reale che convocava le Cortes si tolse la seduta.

La Camera dei deputati eleggerà, domani, il suo presidente.

La Camera dei Pari si riunirà venerdì.

BRUXELLES, 4. — E' sorto un conflitto fra il Governo e il Borgomastro di Bruxelles, perchè questi si rifiutò di proibire le dimostrazioni nelle strade, secondo il desiderio del Governo.

VIENNA, 5. — Nelle elezioni al Reichsrath, a Pisino, i Croati guadagnarono un seggio in seguito all'astensione degli Italiani.

BUCAREST, 5. — E' probabile la costituzione del seguente Gabinetto conservatore:

Floresco, presidenza.
Catargi, interno.
Esarco, esteri.
Vervesco, finanze.
Colonnello Lahovary, guerra.

LONDRA, 5. — Iersera, vi fu un banchetto offerto dalla Camera di Commercio a lord Salisbury.

Questi vi pronunziò un discorso in cui disse che la risurrezione del protezionismo in Francia e negli Stati Uniti non modificherà la politica economica dell'Inghilterra.

Parlando della questione di regolare per legge la durata del lavoro degli operai, lord Salisbury disse che la restrizione della libertà di lavoro toglierebbe all'Inghilterra la sua supremazia commerciale ed industriale.

Parecchi ambasciatori esteri assistevano al banchetto.

Il barone di Worms, sottosegretario di Stato alle Colonie, bevette alla loro salute; in nome dei diplomatici gli rispose il conte Tornielli, ambasciatore d'Italia.

BARCELLONA, 5 — Alcuni fabbri in isciopero tentarono d'intimorire i loro compagni che continuavano a lavorare, per indurli a far sciopero.

Ne nacque una rissa. Parecchi operai rimasero feriti. Furono eseguiti tre arresti.

LONDRA, 5 — Il *Daily Chronicle* ha da Pietroburgo che lo Czar e la Czarina partiranno il 29 corrente, alla volta di Atene, per la via di Vienna.

VIENNA, 5 — Nelle elezioni al Reichsrath, i liberali Tedeschi guadagnarono ieri un seggio in Boemia, uno in Moravia ed un altro nella Bucovina.

I Tedeschi-nazionali ne perdettero due.

L'elezione di Czernovitz non è terminata, stante il grandissimo concorso degli elettori, che era accompagnato da una certa agitazione antisemita.

La polizia e la gendarmeria, appoggiate dalla truppa, mantennero iersera l'ordine, che, d'altronde, non fu seriamente compromesso.

CAIRO, 5 — La notizia del giornale il *Siecle* che l'agente russo presso il Governo egiziano si sarebbe unito nella protesta del conte d'Aubigny, contro la formazione della Commissione giudiziaria, è infondata.

Il signor Koiander non ha ricevuto nessuna istruzione in proposito.

BUCAREST, 5. — Il nuovo Gabinetto è così costituito:

Generale Floresco, presidenza.
Lascar Catargi, interno.
Esarco, esteri.
G. Vernesco, finanze ed *interim* della giustizia.
J. Isvorano, agricoltura, industria e commercio.
Prof. Theodoresco, istruzione pubblica e culti.
Colonnello Lahovary, guerra.

I nuovi ministri prestarono oggi giuramento nelle mani del Re.

Le Camere sono prorogate al 13 corrente.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 marzo 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti		PREZZI In liquidazione Fine corrente	PREZZI In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	95,92 1[2 95,95		— —
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	95,80 85 87 1[2.	95 83 3[4	96,05 96,07 1[2.		— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			61 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			99 75
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			97 50
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			100 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn. 91	500	500		— —			456 —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			469 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			480 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			496 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli		500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			714 —
» » Mediterranee stampigliate	1 genn 91	500	500		— —			522 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 [illegible] 91	1000	750		— —			1645 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1063 —
» » Generale	»	500	300		— —	425 424 423 1[2		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			573 —
» » Tiberina	1 genna. 8[illegible]	200	200		— —			45 —
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr 90	500	500		— —			470 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano.	1 genn 91	500	400		— —			522 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 8[illegible]	500	500		— —			75 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	905 912		— —
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	11 0 1142		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			276 —
» » Immobiliare	1 genn 91	500	500		— —	413 1[2 15 13 12 11		—
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			205 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 8[illegible]	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		—	265		— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125	109	109 —	110,50		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			20 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna 90	500	500		— —			378 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		—			70 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		—			225 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn 91	500	500		— —			200 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			195 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler.Ma.Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

4 marzo 1891.

Consolidato 5 0[0 nominale	L.	95 332
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso	»	93 632
Consolidato 3 0[0 nominale	»	60 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale	»	58 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 95
	Parigi	Cheques	»	»	100 75
3	Londra	90 giorni	»	»	25 24
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 Marzo
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco AUGUSTO PERICOLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1891

Rendita 5 0[0	96 05
» 3 0[0	60 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	94 —
Prest. Rothschild 5 0[0	100 —
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —
Az. Fer. Meridionali	702 —
» » Mediterranee	524 —
» » » certif.	514 —
» Banca Nazionale	1660 —
» » Romana	1065 —
» » Generale	398 —
Az. Banco di Roma	550 —
» Banca Tiberina	45 —
» » Ind. e Com.	470 —
» » » Certif.	461 —
» Soc. Cred. Mobil.	505 —
» » » Merid.	95 —
» » Gas stampigl.	910 —
» » Acqua Marcia st.	1130 —
» » Condot. d'ac.	365 —
» » Gen. Illumin.	256 —
» » Immobiliare	405 —
» » Molini e Magaz. Gen.	210 —
» » Tramway Om.	112 —
» » Fond. Italiana	20 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	378 —
» » Metallurgic. Italiana	258
» » della Piccola Borsa	235 —
» » Fondiar. Incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	70 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	465
» » » 4 0[0	195
» » Ferroviarie	290 —
» Fe. Napoli-Ottajano	240 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.